

## Sezione VI

### **Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse**

#### **Note**

- 1 a) Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci nn. 28.44 o 28.45, è da classificare in tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.  
b) Con riserva delle disposizioni del precedente paragrafo a), ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci nn. 28.43 o 28.46, è da classificare in tale voce e non in un'altra voce di questa sezione.
- 2 Con riserva delle disposizioni della precedente nota 1, ogni prodotto che, a causa della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci nn. 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 33.07 o 38.08, è da classificare in tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.
- 3 I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante questo ultimo prodotto, a condizione che tali elementi costitutivi siano:
  - a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati,
  - b) presentati nello stesso tempo;
  - c) riconoscibili, per la loro natura e le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

## Capitolo 28

### **Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi**

#### **Note**

- 1 Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto
  - a) gli elementi chimici isolati o i composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, anche contenenti delle impurezze;
  - b) le soluzioni acquose dei prodotti del precedente paragrafo a);

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- c) le altre soluzioni dei prodotti del precedente paragrafo a), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale e indispensabile o giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
- d) i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), o c), con aggiunta di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
- e) i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), c), o d), con aggiunta di una sostanza antipolvere o di un colorante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale.
2. Oltre ai ditoniti ed ai solfossilati, stabilizzati con sostanze organiche (n. 28.31), ai carbonati e ai perossicarbonati di basi inorganiche (n. 28.36), ai cianuri, agli ossicianuri e ai cianuri complessi di basi inorganiche (n. 28.37), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (n. 28.38), ai prodotti organici compresi nelle voci dal n. 28.43 al n. 28.46 ed ai carburi (n. 28.49), sono da classificare in questo capitolo soltanto i composti del carbonio enumerati qui di seguito:
- a) gli ossidi di carbonio, il cianuro d'idrogeno, gli acidi fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (n. 28.11);
- b) gli ossialogenuri di carbonio (n. 28.12);
- c) il disolfuro di carbonio (n. 28.13);
- d) i tiocarbonati, i selenocarbonati e tellurocarbonati, i salenocianati e tellurocianati, i tetratiocianodiamminocromati (*reinechati*) e gli altri cianati complessi di basi inorganiche (n. 28.42);
- e) il perossido di idrogeno, solidificato con urea (n. 28.47), l'ossisolfuro di carbonio, gli alogenuri di tiocarbonile, il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianammide e i suoi derivati metallici (n. 28.51), esclusa la calciocianammide, anche pura (capitolo 31).
3. Con riserva della disposizione della nota 1 della sezione VI, questo capitolo non comprende:
- a) il cloruro di sodio e l'ossido di magnesio, anche puri, e gli altri prodotti della sezione V;
- b) i composti organo-inorganici, diversi da quelli nominati nella precedente nota 2;
- c) i prodotti previsti nelle note 2, 3, 4 o 5 del capitolo 31;
- d) i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti" della voce n. 32.06;

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- e) la grafite artificiale (n. 38.01), i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o nelle granate o bombe estintrici della voce n. 38.13; le scolorine condizionate in imballaggi per la vendita al minuto, della voce n. 38.23; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati di metalli alcalini o alcalinoterrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g., della voce n. 38.23;
- f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) o di pietre sintetiche (voce dal n. 71.02 al n. 71.05), nonché i metalli preziosi e le loro leghe del capitolo 71;
- g) i metalli, anche puri, e le leghe metalliche, della sezione XV;
- h) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalinoterrosi (n. 90.01).
4. Gli acidi complessi di costituzione chimica definita, costituiti da un acido di elementi non metallici del sottocapitolo II e da un acido metallico del sottocapitolo IV, sono da classificare nella voce n. 28.11.
5. Le voci dal n. 28.26 al n. 28.42 comprendono soltanto i sali i perossosali di metalli e quelli di ammonio.  
Salvo disposizioni contrarie, i sali doppi o complessi sono da classificare nella voce n. 28.42.
6. La voce n. 28.44 comprende soltanto:
- a) il tecnezio (numero atomico 43), il promezio (numero atomico 61), il polonio (numero atomico 84) e tutti gli elementi con numero atomico superiore a 84;
- b) gli isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle sezioni XIV e XV), anche miscelati tra loro;
- c) i composti, inorganici od organici, di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o non anche miscelati tra loro;
- d) le leghe, le dispersioni (compresi i cermet), i prodotti ceramici e i miscugli, contenenti tali elementi o isotopi o i loro composti inorganici od organici aventi una radioattività specifica superiore a 0,002 microcurie per grammo;
- e) gli elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari;
- f) i prodotti radioattivi residui, utilizzabili o non.  
Ai sensi di questa nota e delle voci nn. 28.44 e 28.45 per "isotopi" si intendono:  
— i nuclidi isolati, esclusi tuttavia gli elementi esistenti in natura allo stato monoisotopico;  
— le miscele di isotopi di uno stesso elemento, arricchite in uno o più dei loro isotopi, cioè gli elementi la cui composizione isotopica naturale è stata modificata artificialmente.

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 7 Rientrano nella voce n. 28.48 le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame) contenenti, in peso, più di 15% di fosforo.
8. Gli elementi chimici, quali silicio e selenio, drogati per essere utilizzati in elettronica, restano classificati in questo capitolo, purché siano presentati in forme gregge di trafilatura, di cilindri o di barre. Se sono tagliati in forma di dischi, piastrine o in forme simili, rientrano nella voce n. 38.18.

Numero della voce	Codice S.A.	
		<b>I. ELEMENTI CHIMICI</b>
<b>28.01</b>		<b>Fluoro, cloro, bromo e iodio:</b>
	2801.10	- Cloro
	2801.20	- Iodio
	2801.30	- Fluoro; bromo
<b>28.02</b>	2802.00	<b>Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale.</b>
<b>28.03</b>	2803.00	<b>Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove).</b>
<b>28.04</b>		<b>Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici:</b>
	2804.10	- Idrogeno
		- Gas rari:
	2804.21	-- argo
	2804.29	-- altri
	2804.30	- Azoto
	2804.40	- Ossigeno
	2804.50	- Boro; tellurio
		- Silicio:
	2804.61	-- contenente, in peso, almeno 99,99% di silicio
	2804.69	-- altro
	2804.70	- Fosforo
	2804.80	- Arsenico
	2804.90	- Selenio
<b>28.05</b>		<b>Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio.</b>
		- Metalli alcalini:
	2805.11	-- sodio
	2805.19	-- altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		- Metalli alcalino-terrosi:
	2805.21	-- calcio
	2805.22	-- stronzio e bario
	2805.30	- Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro
	2805.40	- Mercurio
		II. ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI
28.06		<b>Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolfonico.</b>
	2806.10	- Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)
	2806.20	- Acido clorosolfonico
28.07	2807.00	<b>Acido solforico; oleum.</b>
28.08	2808.00	<b>Acido nitrico; acidi solfonitrici.</b>
28.09		<b>Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici.</b>
	2809.10	- Pentaossido di difosforo
	2809.20	- Acido fosforico e acidi polifosforici
28.10	2810.00	<b>Ossidi di boro; acidi borici.</b>
28.11		<b>Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici</b>
		- Altri acidi inorganici:
	2811.11	-- fluoruro di idrogeno (acido fluoridrico)
	2811.19	-- altri
		- Altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:
	2811.21	-- diossido di carbonio
	2811.22	-- diossido di silicio
	2811.23	-- diossido di zolfo
	2811.29	-- altri
		III. DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI
28.12		<b>Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici.</b>
	2812.10	- Cloruro ed ossicloruri
	2812.90	- Altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>28.13</b>		<b>Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio.</b>
	2813.10	- Disolfuro di carbonio
	2813.90	- Altri
		<b>IV. BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI</b>
<b>28.14</b>		<b>Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca).</b>
	2814.10	- Ammoniaca anidra
	2814.20	- Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)
<b>28.15</b>		<b>Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio.</b>
		- Idrossido di sodio (soda caustica):
	2815.11	-- solido
	2815.12	-- in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)
	2815.20	- Idrossido di potassio (potassa caustica)
	2815.30	- Perossidi di sodio o di potassio
<b>28.16</b>		<b>Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario.</b>
	2816.10	- Idrossido e perossido di magnesio
	2816.20	- Ossido, idrossido e perossido di stronzio
	2816.30	- Ossido, idrossido e perossido di bario
<b>28.17</b>	2817.00	<b>Ossido di zinco; perossido di zinco.</b>
<b>28.18</b>		<b>Ossido di alluminio (compreso il corindone artificiale); idrossido di alluminio.</b>
	2818.10	- Corindone artificiale
	2818.20	- Altro ossido di alluminio
	2818.30	- Idrossido di alluminio
<b>28.19</b>		<b>Ossidi e idrossidi di cromo.</b>
	2819.10	- Triossido di cromo
	2819.90	- Altri
<b>28.20</b>		<b>Ossidi di manganese.</b>
	2820.10	- Diossido di manganese
	2820.90	- Altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
28.21		<b>Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 7% o più di ferro combinato, calcolato come Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.</b>
	2821.10	- Ossidi e idrossidi di ferro
	2821.20	- Terre coloranti
28.22	2822.00	<b>Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio.</b>
28.23	2823.00	<b>Ossidi di titanio.</b>
28.24		<b>Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione.</b>
	2824.10	- Monossido di piombo (litargirio, massicot)
	2824.20	- Minio rosso e minio arancione
	2824.90	- Altri
28.25		<b>Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi metallici.</b>
	2825.10	- Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici
	2825.20	- Ossido e idrossido di litio
	2825.30	- Ossidi e idrossidi di vanadio
	2825.40	- Ossidi e idrossidi di nichel
	2825.50	- Ossidi e idrossidi di rame
	2825.60	- Ossidi di germanio e diossido di zirconio
	2825.70	- Ossidi e idrossidi di molibdeno
	2825.80	- Ossidi di antimonio
	2825.90	- Altri
		<b>V. SALI E PEROSSOSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI</b>
28.26		<b>Fluoruri; fluorosilicati, fluoroalbuminati e altri sali complessi del fluoro.</b>
		- Fluoruri:
	2826.11	-- di ammonio o di sodio
	2826.12	-- di alluminio
	2826.13	-- altri
	2826.20	- Fluorosilicati di sodio o di potassio
	2826.30	- Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)
	2826.90	- Altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>28.27</b>		<b>Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossioduri.</b>
	2827.10	- Cloruro di ammonio
	2827.20	- Cloruro di calcio
		- Altri cloruri:
	2827.31	-- di magnesio
	2827.32	-- di alluminio
	2827.33	-- di ferro
	2827.34	-- di cobalto
	2827.35	-- di nichel
	2827.36	-- di zinco
	2827.37	-- di stagno
	2827.38	-- di bario
	2827.39	-- altri
		- Ossicloruri e idrossicloruri:
	2827.41	-- di rame
	2827.49	-- altri
		- Bromuri e ossibromuri:
	2827.51	-- bromuri di sodio o di potassio
	2827.59	-- altri
	2827.60	- Ioduri e ossioduri
<b>28.28</b>		<b>Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti.</b>
	2828.10	- Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio
	2828.90	- Altri
<b>28.29</b>		<b>Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati.</b>
		- Clorati:
	2829.11	-- di sodio
	2829.19	-- altri
	2829.90	- Altri



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>28.30</b>		<b>Solfuri; polisolfuri.</b>
	2830.10	- Solfuri di sodio
	2830.20	- Solfuro di zinco
	2830.30	- Solfuro di cadmio
	2830.90	- Altri
<b>28.31</b>		<b>Ditioniti e solfosolfati.</b>
	2831.10	- Di sodio
	2831.90	- Altri
<b>28.32</b>		<b>Solfiti; tiosolfati.</b>
	2832.10	- Solfiti di sodio
	2832.20	- Altri solfiti
	2832.30	- Tiosolfati
<b>28.33</b>		<b>Solfati; allumi; perossolfati (persolfati).</b>
		- Solfati di sodio:
	2833.11	-- solfato di disodio
	2833.19	-- altri
		- Altri solfati:
	2833.21	-- di magnesio
	2833.22	-- di alluminio
	2833.23	-- di cromo
	2833.24	-- di nichel
	2833.25	-- di rame
	2833.26	-- di zinco
	2833.27	-- di bario
	2833.29	-- altri
	2833.30	- Allumi
	2833.40	- Perossolfati (persolfati)
<b>28.34</b>		<b>Nitriti; nitrati.</b>
	2834.10	- Nitriti
		- Nitrati:
	2834.21	-- di potassio
	2834.22	-- di bismuto
	2834.29	-- altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
28.35		<b>Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti), fosfati e polifosfati:</b>
	2835.10	- Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)
		- Fosfati:
	2835.21	-- di triammonio
	2835.22	-- di mono o di disodio
	2835.23	-- di trisodio
	2835.24	-- di potassio
	2835.25	-- idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)
	2835.26	-- altri fosfati di calcio
	2835.29	-- altri
		- Polifosfati:
	2835.31	-- trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)
	2836.39	-- altri
	28.36	
2836.10		- Carbonato di ammonio del commercio ed altri carbonati di ammonio
2836.20		- Carbonato di disodio
2836.30		- Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio
2836.40		- Carbonati di potassio
2836.50		- Carbonato di calcio
2836.60		- Carbonato di bario
2836.70		- Carbonato di piombo
		- Altri:
2836.91		-- carbonati di litio
2836.92		-- carbonato di stronzio
2836.93		-- carbonato di bismuto
2836.99	-- altri	
28.37		<b>Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi.</b>
		- Cianuri e ossicianuri:
	2837.11	-- di sodio
	2837.19	-- altri
2837.20	-- Cianuri complessi	

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
28.38	2838.00	<b>Fulminati, cianati e tiocianati.</b>
28.39		<b>Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio.</b>
		- Di sodio:
	2839.11	-- metasilicati
	2839.19	-- altri
	2839.20	- Di potassio
	2839.90	- Altri
28.40		<b>Borati; perossoborati (perborati).</b>
		- Tetraborato di disodio (borace raffinato):
	2840.11	-- anidro
	2840.19	-- altro
	2840.20	- Altri borati
	2840.30	- Perossoborati (perborati)
28.41		<b>Sali degli acidi ossometallici o perossometallici.</b>
	2841.10	- Alluminati
	2841.20	- Cromati di zinco o di piombo
	2841.30	- Dicromato di sodio
	2841.40	- Dicromato di potassio
	2841.50	- Altri cromati e dicromati; perossocromati
	2841.60	- Manganiti, manganati e permanganati
	2841.70	- Molibdati
	2841.80	- Tungstati (volframati)
	2841.90	- Altri
28.42		<b>Altri sali degli acidi o perossiacidi inorganici, esclusi gli azoturi.</b>
	2842.10	- Silicati doppi o complessi
	2842.90	- Altri
		<b>VI. PRODOTTI VARI</b>
28.43		<b>Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non; amalgami di metalli preziosi.</b>
	2843.10	- Metalli preziosi allo stato colloidale

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		- Composti dell'argento:
	2843.21	-- nitrato d'argento
	2843.29	-- altri
	2843.30	- Composti d'oro
	2843.90	- Altri composti; amalgami
<b>28.44</b>		<b>Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti.</b>
	2844.10	- Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermets), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale
	2844.20	- Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermets), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti
	2844.30	- Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermets), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti
	2844.40	- Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844.10, 2844.20 o 2844.30; leghe, dispersioni (compresi i cermets), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi
	2844.50	- Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari
<b>28.45</b>		<b>Isotopi diversi da quelli della voce n. 28.44; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o non.</b>
	2845.10	- Acqua pesante (ossido di deuterio)
	2845.90	- Altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
28.46		<b>Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli.</b>
	2846.10	- Composti del cerio
	2846.90	- Altri
28.47	2847.00	<b>Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificata con urea.</b>
28.48		<b>Fosfuri, di costituzione chimica definita o non, esclusi i ferrofosfori.</b>
	2848.10	- Di rame (fosfuri di rame), contenenti, in peso, più di 15% di fosforo
	2848.90	- Di altri metalli o elementi non metallici
28.49		<b>Carburi, di costituzione chimica definita o non.</b>
	2849.10	- Di calcio
	2849.20	- Di silicio
	2849.90	- Altri
28.50	2850.00	<b>Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita, o non.</b>
28.51	2851.00	<b>Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida, compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi.</b>

## Capitolo 29

### Prodotti chimici organici

#### Note

1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:
  - a) i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;
  - b) le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (anche contenente impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27);
  - c) i prodotti delle voci dal n. 29.36 al n. 29.39, gli eteri ed esteri di zuccheri e loro sali della voce n. 29.40 e i prodotti della voce n. 29.41, anche di costituzione chimica definita;
  - d) le soluzioni acquose dei prodotti dei precedenti paragrafi a), b), o c);
  - e) le altre soluzioni dei prodotti dei precedenti paragrafi a), b), o c), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
  - f) i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), c), d), o e), con aggiunta di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
  - g) i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), c), d), e), o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera, per facilitare l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
  - h) i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali.
2. Questo capitolo non comprende:
  - a) i prodotti della voce n. 15.04, nonché la glicerina (n. 15.20);
  - b) l'alcole etilico (nn. 22.07 o 22.08);
  - c) il metano e il propano (n. 27.11);

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- d) i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28;
  - e) l'urea (nn. 31.02 o 31.05);
  - f) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (n. 32.03), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" o come "sostanze luminescenti" (n. 32.04) nonché le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (n. 32.12);
  - g) gli enzimi (n. 35.07);
  - h) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini, gli accenditori, e di capacità inferiore o uguale a 300 cm<sup>3</sup> (n. 36.06);
  - ij) i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce n. 38.13, le "scolorine" condizionati in imballaggi per la vendita al minuto, della voce n. 38.23;
  - k) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (n. 90.01).
3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.
4. Nelle voci dal n. 29.04 al n. 29.06, dal n. 29.08 al n. 29.11, e dal n. 29.13 al n. 29.20, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi è da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati. Ai sensi della voce n. 29.29, i gruppi "nitrati" o "nitrosi" non sono da considerare come prodotti a "funzioni azotate". Per l'applicazione delle voci nn. 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 e 29.22 per "funzioni ossigenate" si intendono unicamente le funzioni (gruppi organici caratteristici contenenti ossigeno) indicate nel testo delle voci dal n. 29.05 al n. 29.20.
5. a) Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli, sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli posta per ultima nell'ordine della numerazione;
- b) gli esteri dell'alcole etilico o della glicerina con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti;

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- c) con riserva della nota 1 della sezione VI e della nota 2 del capitolo 23:
- 1) i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce n. 29.42, sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente;.
  - 2) i sali formati dalla reazione tra composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce n. 29.42 sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l'acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono formati, e posta per ultima nell'ordine di numerazione nel capitolo;
- d) gli alcolati metallici sono da classificare nella stessa voce degli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell'etanolo e della glicerina (n. 29.05);
- e) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare nella stessa voce degli acidi corrispondenti.
6. I composti delle voci nn. 29.30 e 29.31 sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o azoto, atomi di altri elementi non metallici o metallici, quali zolfo, arsenico, mercurio, piombo, direttamente legati al carbonio.  
Le voci n. 29.30 (tiocomposti organici) e n. 29.31 (altri composti organo-inorganici) e n. 29.31 (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solforati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, fatta eccezione per l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).
7. Le voci nn. 29.32, 29.33, e 29.34 non comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici.  
Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la struttura eterociclica dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopraccitate.

**Nota di sottovoci**

1. Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) sono da classificare nella stessa sottovoce del composto (o del gruppo di composti), qualora non siano compresi specificamente in un'altra sottovoce e non esista, nella serie delle sottovoci in esame, una sottovoce residua "altri".



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		<b>I. IDROCARBURI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI</b>
<b>29.01</b>		<b>Idrocarburi aciclici.</b>
	2901.10	- Saturi
		- Non saturi:
	2901.21	-- etilene
	2901.22	-- propene (propilene)
	2901.23	-- butene (butilene) e suoi isomeri
	2901.24	-- buta-1, 3-diene e isoprene
	2901.29	-- altri
<b>29.02</b>		<b>Idrocarburi ciclici.</b>
		- Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:
	2902.11	-- cicloesano
	2902.19	-- altri
	2902.20	- Benzene
	2902.30	- Toluene
		- Xileni:
	2902.41	-- o-xilene
	2902.42	-- m-xilene
	2902.43	-- p-xilene
	2902.44	-- miscela di isomeri dello xilene
	2902.50	- Stirene
	2902.60	- Etilbenzene
	2902.70	- Cumene
	2902.90	- Altri
<b>29.03</b>		<b>Derivati alogenati degli idrocarburi.</b>
		- Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici:
	2903.11	-- clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)
	2903.12	-- diclorometano (cloruro di metilene)
	2903.13	-- cloroformio (triclorometano)

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	2903.14	-- tetracloruro di carbonio
	2903.15	-- 1, 2-dicloroetano (cloruro di etilene)
	2903.16	-- 1, 2-dicloropropano (cloruro di propilene) e diclorobutani
	2903.19	-- altri
		- Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici:
	2903.21	-- cloruro di vinile (cloroetilene)
	2903.22	-- tricloroetilene
	2903.23	-- tetracloroetilene (percloroetilene)
	2903.29	-- altri
	2903.30	- Derivati fluorurati, derivati bromurati e derivati iodurati degli idrocarburi aciclici
	2903.40	- Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi
		- Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:
	2903.51	-- 1, 2, 3, 4, 5, 6-esaclorocicloesano
	2903.59	-- altri
		- Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici:
	2903.61	-- clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene
	2903.62	-- esaclorobenzene e DDT (1,1, 1-tricloro-2, 2-bis (p-clorofenil) etano
	2903.69	-- altri
29.04		<b>Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati.</b>
	2904.10	- Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici
	2904.20	- Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi
	2904.90	- Altri
		<b>II. ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI.</b>
29.05		<b>Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi.</b>
		- Monoalcoli saturi:
	2905.11	-- metanolo (alcole metilico)

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	2905.12	-- propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)
	2905.13	-- butan-1-olo (alcole n-butilico)
	2905.14	-- altri butanoli
	2905.15	-- pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri
	2905.16	-- ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri
	2905.17	-- dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)
	2905.19	-- altri
		- Monoalcoli monosaturi:
	2905.21	-- alcole allilico
	2905.22	-- alcoli terpenici aciclici
	2905.29	-- altri
		- Dioli:
	2905.31	-- glicole etilenico (etandiolo)
	2905.32	-- glicole propilenico (propan-1, 2-diolo)
	2905.39	-- altri
		- Altri polialcoli:
	2905.41	-- 2-etil-2-(idrossimetil) propan-1, 3-diolo (trimetilolpropano)
	2905.42	-- pentaeritritolo (pentaeritrite)
	2905.43	-- mannitolo
	2905.44	-- d-glucitolo (sorbitolo)
	2905.49	-- altri
	2905.50	- Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici
<b>29.06</b>		<b>Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi.</b>
		- Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:
	2906.11	-- mentolo
	2906.12	-- cicloesano, metilcicloesani e dimetilcicloesani
	2906.13	-- steroli e inositoli
	2906.14	-- terpineoli
	2906.19	-- altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		- Aromatici:
	2906.21	-- a{cole benzilico
	2906.29	-- altri
		<b>III. FENOLI E FENOLI-ALCOLIE LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI</b>
<b>29.07</b>		<b>Fenoli; fenoli-alcoli.</b>
		- Monofenoli:
	2907.11	-- fenolo (idrossibenzene) e suoi sali
	2907.12	-- cresoli e loro sali
	2907.13	-- ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti
	2907.14	-- xifenoli e loro sali
	2907.15	-- naftoli e loro sali
	2907.19	-- altri
		- Polifenoli:
	2907.21	-- resorcinolo e suoi sali
	2907.22	-- idrochinoni e suoi sali
	2907.23	-- 4,4-isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilopropano) e suoi sali
	2907.29	-- altri
	2907.30	- Fenoli-alcoli
<b>29.08</b>		<b>Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli.</b>
	2908.10	- Derivati unicamente alogenati e loro sali
	2908.20	- Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri
	2908.90	- Altri
		<b>IV. ETERI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, PEROSSIDI DI CHETONI, EPOSSIDI CON ANELLO TRIATOMICO, ACETALI ED EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI</b>
<b>29.09</b>		<b>Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri perossidi di chetoni (di composizione chimica, definita o non) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi.</b>
		- Steri aciclici e loro derivati alogenati, solforati, nitrati o nitrosi:
	2909.11	-- etere dietilico (ossido di dietile)
	2909.19	-- altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	2909.20	- Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
	2909.30	- Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi - Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
	2909.41	-- 2,2-ossidietanolo (dietilenglicole)
	2909.42	-- eteri monometilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole
	2909.43	-- eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole
	2909.44	-- altri eteri monoalchilici dell'etiloalcole o del dietilenglicole
	2909.49	-- altri
	2909.50	- Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
	2909.60	- Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi.
29.10		<b>Epossidi, epossid-alcoli, epossid-fenoli e epossid-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi.</b>
	2910.10	- Ossirano (ossido di etilene)
	2910.20	- Metilossirano (ossido di propilene)
	2910.30	- 1-cloro-2, 3-epossipropano (epicloridrina)
	2910.90	- Altri
29.11	2911.00	<b>Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi.</b>
		<b>V. COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE</b>
29.12		<b>Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide.</b>
		- Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate:
	2912.11	-- metanale (formaldeide)
	2912.12	-- etanale (acetaldeide)
	2912.13	-- butanale (butirraldeide, isomero o normale)
	2912.19	-- altre

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		- Aldeidi cicliche non contenenti altre funzioni ossigenate:
	2912.21	-- benzaldeide (aldeide benzoica)
	2912.29	-- altre
	2912.30	- Aldeidi-alcoli
		- Aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate:
	2912.41	-- vanillina (aldeide metilprotocatechica)
	2912.42	-- etilvanillina (aldeide etilprotocatechica)
	2912.49	-- altre
	2912.50	- Polimeri ciclici delle aldeidi
	2912.60	- Paraformaldeide
29.13	2913.00	<b>Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce n. 29.12.</b>
		<b>VI. COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHENONE</b>
29.14		<b>Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi.</b>
		- Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate:
	2914.11	-- acetone
	2914.12	-- butanone (metiletilchetone)
	2914.13	-- 4 - Metilpentan - 2 - one (metilisobutilchetone)
	2914.19	-- altri
		- Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni ossigenate:
	2914.21	-- canfora
	2914.22	-- cicloesanone e metilcicloesanoni
	2914.23	-- iononi e metiliononi
	2914.29	-- altri
	2914.30	- Chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate
		- Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi:
	2914.41	-- 4-Idrossi-4-metilpentan-2-one (diacetonalcole)
	2914.49	-- altri
	2914.50	- Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		- Chinoni:
	2914.61	-- antrachinone
	2914.69	-- altri
	2914.70	- Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
		VII. ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALO- GENURI, PEROSSIDI E PEROSSIACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI
29.15		<b>Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alo- genati, solfonati, nitrati o nitrosi.</b>
		- Acido formico, suoi sali e suoi esteri:
	2915.11	-- acido formico
	2915.12	-- sali dell'acido formico
	2915.13	-- esteri dell'acido formico
		- Acido acetico e suoi sali; anidride acetica:
	2915.21	-- acido acetico
	2915.22	-- acetato di sodio
	2915.23	-- acetati di cobalto
	2915.24	-- anidride acetica
	2915.29	-- altri
		- Esteri dell'acido acetico:
	2915.31	-- acetato di etile
	2915.32	-- acetato di vinile
	2915.33	-- acetato di n-butile
	2915.34	-- acetato di isobutile
	2915.35	-- acetato di 2-etossietile
	2915.39	-- altri
	2915.40	- Acidi mono-di-o tricloroacetici, loro sali e loro esteri
	2915.50	- Acido propionico, suoi sali e suoi esteri
	2915.60	- Acidi butirrici, acidi valerianici, loro sali e loro esteri
	2915.70	- Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri
	2915.90	- Altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
29.16	2916.11	<b>Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi.</b>
	2916.12	- Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:
	2916.13	-- acido acrilico e suoi sali
	2916.14	-- esteri dell'acido acrilico
	2916.15	-- acido metacrilico e suoi sali
	2916.19	-- esteri dell'acido metacrilico
	2916.20	-- acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri
	2916.31	-- altri
	2916.32	- Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati
	2916.33	- Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:
	2916.39	-- acido benzoico, suoi sali e suoi esteri
	2916.39	-- perossido di benzoile o cloruro di benzoile
	2916.39	-- acido fenilacetico, suoi sali e suoi esteri
	2916.39	-- altri
29.17	2917.11	<b>Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi.</b>
	2917.12	- Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati:
	2917.13	-- acido ossalico, suoi sali e suoi esteri
	2917.14	-- acido adipico, suoi sali e suoi esteri
	2917.19	-- acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri
	2917.19	-- anidride maleica
2917.19	-- altri	



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	2917.20	- Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati
		- Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:
	2917.30	-- ortoftalati di dibutile
	2917.32	-- ortoftalati di diottile
	2917.33	-- ortoftalati di dinonile o di didecile
	2917.34	-- altri esteri dell'acido ortoftalico
	2917.35	-- anidride ftalica
	2917.36	-- acido tereftalico e suoi sali
	2917.37	-- tereftalato di dimetile
	2917.39	-- altri
29.18		<b>Acidi carbossilici, contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi.</b>
		- Acidi carbossilici a funzione alcoole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:
	2918.11	-- acido lattico, suoi sali e suoi esteri
	2918.12	-- acido tartarico
	2918.13	-- sali ed esteri dell'acido tartarico
	2918.14	-- acido citrico
	2918.15	-- sali ed esteri dell'acido citrico
	2918.16	-- acido gluconico, suoi sali e suoi esteri
	2918.17	-- acido fenilglicolico (acido mandelico), suoi sali e suoi esteri
	2918.19	-- altri
		- Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:
	2918.21	-- acido salicilico e suoi sali
	2918.22	-- acido O-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	2918.23	-- altri esteri dell'acido salicilico e loro sali
	2918.29	-- altri
	2918.30	- Acidi carbossilici, a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati
	2918.90	- Altri
		VIII. ESTERI DEGLI ACIDI INORGANICI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI
29.19	2919.00	<b>Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi.</b>
29.20		<b>Esteri degli altri acidi inorganici (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati nitrati o nitrosi.</b>
	2920.10	- Esteri tiofosforici (fosforotioati) e loro sali; loro derivati alogenanti, solfonati, nitrati o nitrosi
	2920.90	- Altri
		IX. COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE
29.21		<b>Composti a funzione ammina.</b>
		- Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:
	2921.11	-- mono-, di- o trimetilammina e loro sali
	2921.12	-- dietilammina e suoi sali
	2921.19	-- altri
		- Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:
	2921.21	-- etilendiammina e suoi sali
	2915.22	-- esametilendiammina e suoi sali
	2921.29	-- altri
	2921.30	- Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		- Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti:
	2921.41	-- anilina e suoi sali
	2921.42	-- derivati dell'anilina e loro sali
	2921.43	-- toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti
	2921.44	-- difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti
	2921.45	- 1-Naftilammina (alfa-naftilammina), 2-naftilammina (beta-naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti
	2921.49	-- altri
		- Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti:
	2921.51	-- o-, m-, p- Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti
	2921.59	-- altri
<b>29.22</b>		<b>Composti amminici a funzioni ossigenate.</b>
		- Ammino-alcoli, loro eteri ed esteri, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti:
	2922.11	-- monoetanolammina e suoi sali
	2922.12	-- dietanolammina e suoi sali
	2922.13	-- trietanolammina e suoi sali
	2922.19	-- altri
		- Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, loro eteri ed esteri, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti:
	2922.21	-- acidi amminonaftolsolfonici e loro sali
	2922.22	-- anisidine, dianisidine, fenetidine e loro sali
	2922.29	-- altri
	2922.30	- Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e aminochinoni, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti
		- Ammino-acidi e loro esteri, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti:
	2922.41	-- lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti
	2922.42	-- acido glutammico e suoi sali
	2922.49	-- altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	2922.50	- Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate
<b>29.23</b>		<b>Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi.</b>
	2923.10	- Colina e suoi sali
	2923.20	- Lecitine ed altri fosfoamminolipidi
	2923.90	- Altri
<b>29.24</b>		<b>Composti a funzione carbossilammide; composti a funzione dell'acido carbonico.</b>
	2924.10	- Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti
		- Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:
	2924.21	-- ureine e loro derivati; sali di tali prodotti
	2924.29	-- altri
<b>29.25</b>		<b>Composti a funzione carbossilammide (comprese la saccarina e i suoi sali) o a funzione immina.</b>
		- Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti:
	2925.11	-- saccarina e suoi sali
	2925.19	-- altri
	2925.20	- Immine e loro derivati; sali di tali prodotti
<b>29.26</b>		<b>Composti a funzione nitrile.</b>
	2926.10	- Acrilenitrile
	2926.20	- 1-Cianoguanidina (diciandiamide)
	2926.90	- Altri
<b>29.27</b>	2927.00	<b>Composti a funzione diazo, azo o azossi</b>
<b>29.28</b>	2928.00	<b>Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilamina.</b>
<b>29.29</b>		<b>Composti ed altre funzioni azotate.</b>
	2929.10	- Isocianati
	2929.90	- Altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		<b>X. COMPOSTI ORGANO-INORGANICI, COMPOSTI ETEROCICLICI, ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI</b>
<b>29.30</b>		<b>Tiocomposti organici.</b>
	2930.10	- Ditiocarbonati (xantati, xantogenati)
	2930.20	- Tiocarbammati e ditiocarbammati
	2930.30	- Mono-, di-, o tetrasolfuri di tiourame
	2930.40	- Metionina
	2930.90	- Altri
<b>29.31</b>	2931.00	<b>Altri composti organo-inorganici.</b>
<b>29.32</b>		<b>Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno.</b>
		- Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato:
	2932.11	-- tetraidrofurano
	2932.12	-- 2-Furaldeide (furfurale)
	2932.13	-- alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico
	2932.19	-- altri
		- Lattoni:
	2932.21	-- cumarina, metilcumarine ed etilcumarine
	2932.29	-- altri lattoni
	2932.90	-- altri
<b>29.33</b>		<b>Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali.</b>
		- Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato:
	2933.11	-- fenazone (antipirina) e suoi derivati
	2933.19	-- altri
		- Composti la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato:
	2933.21	-- idantoina e suoi derivati
	2933.29	-- altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		- Composti la cui struttura contiene un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato:
	2933.31	-- piridina e suoi sali
	2933.39	-- altri
	2933.40	- Composti la cui struttura contiene un anello chinolinico o isochinolinico (idrogenato o non), non condensati
		- Composti la cui struttura contiene un anello pirimidinico (idrogenato o non) o piperazinico, acidi nucleici e loro sali:
	2933.51	-- malonilurea (acido barbiturico) e suoi derivati; sali di tali prodotti
	2933.59	-- altri
		- Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non) non condensato:
	2933.61	-- melanina
	2933.69	-- altri
		- Lattami:
	2933.71	-- 6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)
	2933.79	-- altri lattami
	2933.90	- Altri
<b>29.34</b>		<b>Altri composti eterociclici.</b>
	2934.10	- Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non) non condensato
	2934.20	- Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni
	2934.30	- Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni
	2934.90	-- altri
<b>29.35</b>	2935.00	<b>Solfonammidi.</b>

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.		
29.36		XI. PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI	
		<b>Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione.</b>	
		- Provitamine, non miscelate	
		- Vitamine e loro derivati, non miscelati:	
		2936.21	-- vitamina A e loro derivati
		2936.22	-- vitamina B1 e suoi derivati
		2936.23	-- vitamina B2 e suoi derivati
		2936.24	-- acido D-oDL-pantotenico (vitamina B3 o vitamina B5) e suoi derivati
		2936.25	-- vitamina B6 e suoi derivati
		2936.26	-- vitamina B12 e suoi derivati
		2936.27	-- vitamina C e suoi derivati
		2936.28	-- vitamina E e suoi derivati
		2936.29	-- altre vitamine e loro derivati
		2936.90	- Altre, compresi i concentrati naturali
29.37		<b>Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati utilizzati principalmente come ormoni; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni.</b>	
		2937.10	- Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi e simili, e loro derivati
		- Ormoni cortico-surrenali e loro derivati:	
		2937.21	-- cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone)
		2937.22	-- derivati alogenati degli ormoni cortico-surrenali
		2937.29	-- altri
		- Altri ormoni e loro derivati; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni:	
		2937.91	-- insulina e suoi sali
		2937.92	-- estrogeni e progestogeni
		2937.99	-- altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		XII. ETROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI
<b>29.38</b>		<b>Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati.</b>
	2938.10	- Ruteside (rutina) e suoi derivati
	2938.90	- Altri
<b>29.39</b>		<b>Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati.</b>
	2939.10	- Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti - Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti:
	2939.21	-- chinina e suoi sali
	2939.29	-- altri
	2939.30	- Caffaina e suoi sali
	2939.40	- Efedrine e loro sali
	2939.50	- Teofillina e amminofillina (teofillinaetilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti
	2939.60	- Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di tali prodotti
	2939.70	- Nicotina e suoi sali
	2939.90	- Altri
		XIII. ALTRI COMPOSTI ORGANICI
<b>29.40</b>	2940.00	<b>Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio); eteri ed esteri di zuccheri, e loro sali, diversi dai prodotti delle voci numeri 29.37, 29.38 o 29.39.</b>
<b>29.41</b>		<b>Antibiotici.</b>
	2941.10	- Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti
	2941.20	- Streptomidine e loro derivati; sali di tali prodotti
	2941.30	- Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti
	2941.40	- Cloramfenicolo e suoi derivati, sali di tali prodotti
	2941.50	- Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti
	2941.90	- Altri
<b>29.42</b>	2942.00	<b>Altri composti organici.</b>



## Capitolo 30

### Prodotti farmaceutici

#### Note

1. Questo capitolo non comprende:
  - a) gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, gli alimenti complementari, le bevande toniche e le acque minerali (Sezione IV);
  - b) i gessi specialmente calcinati o finemente macinati per l'odontoiatria (n. 25.20);
  - c) le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, medicinali (n. 33.01);
  - d) le preparazioni delle voci dal n. 33.03 al n. 33.07, anche se hanno proprietà terapeutiche o profilattiche (cap. 33);
  - e) i saponi e gli altri prodotti della voce n. 34.01, con aggiunta di sostanze medicamentose;
  - f) le preparazioni a base di gesso per l'odontoiatria (n. 34.07);
  - g) l'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici (35.02).
2. Ai sensi delle voci nn. 30.03 e 30.04 e della nota 3 d) del capitolo sono considerati:
  - a) come "prodotti non miscelati":
    - 1) le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;
    - 2) tutti i prodotti dei capitoli 28 o 29;
    - 3) gli estratti vegetali semplici della voce n. 13.02, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;
  - b) come "prodotti miscelati":
    - 1) le soluzioni o sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);
    - 2) gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;
    - 3) i sali e le acque concentrate ottenuti per evaporazione di acque minerali naturali.
3. Nella voce n. 30.06 sono compresi soltanto i prodotti seguenti, che sono da classificare in questa voce e non in altra voce della nomenclatura:
  - a) i catgut sterili, le legature sterili simili per suture chirurgiche e gli adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite;
  - b) le lamine sterili;

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- c) gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria;
- d) le preparazioni opacizzanti per esami radiografici, nonché i reattivi per diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente, e che sono prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, costituiti di due ingredienti o più, atti agli stessi usi;
- e) i reattivi per la determinazione dei gruppi e dei fattori sanguigni;
- f) i cementi e gli altri prodotti per l'otturazione dentaria; i cementi per la ricostruzione ossea;
- g) gli astucci e le borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso;
- h) le preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni o di spermicidi.

Numero della voce	Codice S.A.	
30.01		<b>Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove.</b>
	3001.10	- Ghiandole ed altri organi, disseccati, anche polverizzati
	3001.20	- Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni
	3001.90	- Altri
30.02		<b>Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili.</b>
	3002.10	- Sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue
	3002.20	- Vaccini per la medicina umana
		- Vaccini per la medicina veterinaria:
	3002.31	-- vaccini antiifta
	3002.39	-- altri
3002.90	- Altri	

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>30.03</b>		<b>Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci nn: 30.02, 30.05 o 30.06) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto.</b>
	3003.10	- Contenenti penicilline o loro derivati, con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati
	3003.20	- Contenenti altri antibiotici - Contenenti ormoni o altri prodotti della voce n. 29.37, e non contenenti antibiotici:
	3003.31	-- contenenti insulina
	3003.39	-- altri
	3003.40	- Contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce n. 29.37, né antibiotici
	3003.90	- Altri
<b>30.04</b>		<b>Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci nn: 30.02, 30.05 o 30.06) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto.</b>
	3004.10	- Contenenti penicilline o loro derivati, con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati
	3004.20	- Contenenti altri antibiotici - Contenenti ormoni o altri prodotti della voce n. 29.37, e non contenenti antibiotici:
	3004.31	-- contenenti insulina
	3004.32	-- contenenti ormoni corticosurrenali
	3004.39	-- altri
	3004.40	- Contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce n. 29.37, né antibiotici

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	3004.50	- Altri medicinali contenenti vitamine o altri prodotti della voce n. 29.36
	3004.90	- Altri
30.05		<b>Ovate, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari.</b>
	3005.10	- Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo
	3005.90	- Altri
30.06		- Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 3 del capitolo.
	3006.10	- Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite, laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria.
	3006.20	- Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni
	3006.30	- Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente
	3006.40	- Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea
	3006.50	- Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso
	3006.60	- Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni o di spermicidi

## Capitolo 31

### Concimi

#### Note

1. Questo capitolo non comprende:
  - a) il sangue animale della voce n. 05.11;
  - b) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle seguenti note 2 A), 3 A), 4 A) e 5;
  - c) i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce n. 38.23; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (n. 90.01).
2. La voce n. 31.02 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce n. 31.05:
  - A) i seguenti prodotti:
    - 1) il nitrato di sodio, anche puro;
    - 2) il nitrato di ammonio, anche puro;
    - 3) i sali doppi, anche puri, di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio;
    - 4) il solfato di ammonio, anche puro;
    - 5) i sali doppi (anche puri) o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio;
    - 6) i sali doppi (anche puri) o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di magnesio;
    - 7) la calciocianammide, anche pura, impregnata o non di olio;
    - 8) l'urea, anche pura;
  - B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti elencati alla precedente lettera A);
  - C) i concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti elencati alle precedenti lettere A) e B) con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante;
  - D) i concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti previsti ai precedenti paragrafi A) 2) o A) 8), di un miscuglio di questi prodotti.
3. La voce n. 31.03 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce n. 31.05:
  - A) i seguenti prodotti:
    - 1) le scorie di defosforazione;
    - 2) i fosfati naturali della voce n. 25.10, arrostiti, calcinati o che abbiano subito un trattamento termico superiore a quello tendente ad eliminare le impurezze;

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 3) i perfosfati (semplici, doppi o tripli);
- 4) l'idrogenoortofosfato di calcio con un tenore di fluoro uguale o superiore allo 0,2%, calcolato sul prodotto anidro allo stato secco;
- B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla lettera A) senza tener conto del tenore limite del fluoro;
- C) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere A) o B), senza tener conto dei tenori limiti del fluoro con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.
- 4 La voce n. 31.04 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce n. 31.05:
- A) i seguenti prodotti:
- 1) i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite e altri);
  - 2) il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della nota 1 c);
  - 3) il solfato di potassio, anche puro;
  - 4) il solfato di magnesio e di potassio, anche puro;
- B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A).
5. L'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) e il diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche puri, ed i miscugli di questi prodotti tra loro rientrano nella voce 31.05.
- 6 Ai sensi della voce n. 31.05 la espressione "altri concimi" comprende soltanto i prodotti dei tipi utilizzati come concimi, contenenti come costituenti essenziali almeno uno degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo o potassio.

Numero della voce	Codice S.A.	
31.01	3101.00	<b>Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale.</b>
31.02	3102.10	<b>Concimi minerali o chimici azotati.</b> - Urea, anche in soluzione acquosa - Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio:
	3102.21	-- solfato di ammonio
	3102.29	-- altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	3102.30	- Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa
	3102.40	- Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante
	3102.50	- Nitrato di sodio
	3102.60	- Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio
	3102.70	- Calciocianammide
	3102.80	- Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali
	3102.90	- Altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti
<b>31.03</b>		<b>Concimi minerali o chimici fosfatici.</b>
	3103.10	- Perfosfati
	3103.20	- Scorie di defosforazione
	3103.90	- Altri
<b>31.04</b>		<b>Concimi minerali o chimici potassici.</b>
	3104.10	- Carnallite, silvinite e altri sali di potassio naturali greggi
	3104.20	- Cloruro di potassio
	3104.30	- Solfato di potassio
	3104.90	- Altri
<b>31.05</b>		<b>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg.</b>
	3105.10	- Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguali a 10 kg.
	3105.20	- Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio
	3105.30	- Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	3105.40	- Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)
		- Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo:
	3005.51	-- contenenti nitrati e fosfati
	3105.59	-- altri
	3105.60	- Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: fosforo e potassio
	3105.90	- Altri



## Capitolo 32

**Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati;  
pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici;  
mastici; inchiostri****Note**

1. Questo capitolo non comprende:
  - a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci nn. 32.03 o 32.04, i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti" (n. 32.06), i vetri ottenuti da quarzo o altro silice, fusi nelle forme previste nella voce n. 32.07 e le tinture e altre sostanze coloranti presentati in forme o imballaggi per la vendita al minuto, della voce nn. 32.12;
  - b) i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti delle voci da n. 29.36 al n. 29.39 e n. 29.41 e dal n. 35.01 al n. 35.04;
  - c) i mastici d'asfalto e gli altri mastici bituminosi (n. 27.15).
2. Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti utilizzati per tali sali, per la produzione di sostanze coloranti azoiche, sono comprese nella voce nn. 32.04.
3. Rientrano ugualmente nelle voci nn. 32.03, 32.04, 32.05 e 32.06, anche le preparazioni a base di sostanze coloranti (compresi, per quanto riguarda la voce n. 32.06, i pigmenti della voce n. 25.30 o del capitolo 28, le pagliette e le polveri metalliche), dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all'impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti. Queste voci non comprendono tuttavia, i pigmenti in dispersione in mezzi non acquosi, allo stato liquido oppure pastoso, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di pitture (n. 32.12), né le altre preparazioni previste nelle voci nn. 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 e 32.15.
4. Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci dal n. 39.01 al n. 39.13 sono comprese nella voce n. 32.08 quando la proporzione del solvente è superiore al 50% del peso della soluzione.
5. Ai sensi di questo capitolo, l'espressione "sostanze coloranti" non comprende i prodotti dei tipi utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all'acqua.
6. Ai sensi della voce n. 32.12, sono considerati come "fogli per l'impressione a caldo" (carta pastello) soltanto i fogli sottili dei tipi utilizzati, per esempio, per l'impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti:
  - a) da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi) oppure da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;
  - b) da metalli (anche preziosi) oppure da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia, aventi funzione di supporto.

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>32.01</b>		<b>Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati.</b>
	3201.10	- Estratto di quebraco
	3201.20	- Estratto di mimosa
	3201.30	- Estratti di quercia o di castagno
	3201.90	- Altri
<b>32.02</b>		<b>Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia.</b>
	3202.10	- Prodotti per concia organici sintetici
	3202.90	- Altri
<b>32.03</b>	3203.00	<b>Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo.</b>
<b>32.04</b>		<b>Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" o come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita.</b>
		- Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo:
	3204.11	-- coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti
	3204.12	-- coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti
	3204.13	-- coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti
	3204.14	-- coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti.
	3204.15	-- coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	3204.16	-- coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti
	3204.17	-- coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti
	3204.19	-- altri, comprese le miscele di sostanze coloranti di più sottovoci dal 3204.11 al 3204.19
	3204.20	- Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio"
	3204.90	- Altri
32.05	3205.00	<b>Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo.</b>
32.06		<b>Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci nn. 32.03, 32.04 o 32.05; prodotti inorganici dei tipi utilizzabili come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita.</b>
	3206.10	- Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio
	3206.20	- Pigmenti e preparazioni a base di composti di cromo
	3206.30	- Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio
		- Altre sostanze coloranti e altre preparazioni:
	3206.11	-- oltremare e sue preparazioni
	3206.42	-- litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco
	3206.43	- Pigmenti e preparazioni a base di esacianoferrati (ferrocianuri o ferricianuri)
	3206.49	-- altri
	3206.50	- Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti"
32.07		<b>Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustranti liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi.</b>
	3207.10	- Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, e preparazioni simili

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	3207.20	- Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili
	3207.30	- Lustrì liquidi e preparazioni simili
	3207.40	- Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
<b>32.08</b>		<b>Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo.</b>
	3208.10	- A base di poliesteri
	3208.20	- A base di polimeri acrilici o vinilici
	3208.90	- Altre
<b>32.09</b>		<b>Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso.</b>
	3209.10	- A base di polimeri acrilici o vinilici
	3209.90	- Altre
<b>32.10</b>	3210.00	<b>Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio.</b>
<b>32.11</b>	3211.00	<b>Siccativi preparati</b>
<b>32.12</b>		<b>Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentati in forme o imballaggi per la vendita al minuto.</b>
	3212.10	- Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)
	3219.90	- Altri
<b>32.13</b>		<b>Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili.</b>
	3213.10	- Colori in assortimenti
	3213.90	- Altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
32.14		<b>Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dai tipi utilizzati nella muratura.</b>
	3214.10	- Mastici; stucchi utilizzati nella pittura
	3214.90	- Altri
32.15		<b>Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide.</b>
		- Inchiostri da stampa:
	3215.11	-- neri
	3215.19	-- altri
	3215.90	- Altri

## Capitolo 33

**Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria  
o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche****Note**

1. Questo capitolo non comprende:
  - a) le preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande, della voce n. 22.08;
  - b) i saponi e gli altri prodotti della voce n. 34.01;
  - c) le essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e gli altri prodotti della voce numero 38.05.
2. Le voci dal n. 33.03 al n. 33.07 si applicano segnatamente ai prodotti, anche non miscelati (diversi dalle acque distillate aromatiche e dalle soluzioni acquose di oli essenziali), atti ad essere utilizzati come prodotti di tali voci e condizionati per la vendita al minuto in vista del loro impiego per tali usi.
3. Ai sensi della voce n. 33.07 per "prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche" si intendono in particolare i seguenti prodotti: sacchetti contenenti parti di piante aromatiche; le preparazioni odorifere che agiscono per combustione; le carte profumate le carte impregnate o spalmate di belletti, le soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali; le ovatte, i feltri e le "stoffe non tessute", impregnati, spalmati o ricoperti di profumo o di belletti; prodotti per toletta preparati per animali.

Numero della voce	Codice S.A.	
33.01	3301.11	<p><b>Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della distillazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali.</b></p> <p>- Oli essenziali di agrumi: -- di bergamotto</p>

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	3301.12	-- di arancio
	3301.13	-- di limone
	3301.14	-- di lima o limetta
	3301.19	-- altri
		- Oli essenziali diversi da quelli di agrumi:
	3301.21	-- di geranio
	3301.22	-- di gelsomino
	3301.23	-- di lavanda o di lavandina
	3301.24	-- di menta piperita (Mentha piperita)
	3301.25	-- di altra menta
	3301.26	-- di vetiver
	3301.29	-- altri
	3301.30	- Resinoidi
	3301.90	- Altri
<b>33.02</b>		<b>Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria.</b>
	3302.10	- Dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande
	3302.90	- Altri
<b>33.03</b>	3303.00	<b>Profumi ed acque da toilette.</b>
<b>33.04</b>		<b>Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicinali, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure.</b>
	3304.10	- Prodotti per il trucco delle labbra
	3304.20	- Prodotti per il trucco degli occhi
	3304.30	- Preparazioni per manicure o pedicure
		- Altri:
	3304.91	-- ciprie, comprese le polveri compatte
	3304.99	-- altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>33.05</b>		<b>Preparazioni per capelli.</b>
	3305.10	- Shampooings
	3305.20	- Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti
	3305.30	- Lacche per capelli
<b>33.06</b>	3305.90	- Altre
		<b>Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere.</b>
	3306.10	- Dentifrici
<b>33.07</b>	3306.90	- Altre
		<b>Preparazioni prebarba, da barba o dopo barba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti.</b>
	3307.10	- Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba
	3307.20	- Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore
	3307.30	- Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno - Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:
	3307.41	-- incenso (sgarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione
	3307.49	-- altre
	3307.90	- Altri



## Capitolo 34

**Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso****Note**

1. Questo capitolo non comprende:
  - a) i miscugli o le preparazioni alimentari di grassi o di oli animali vegetali dei tipi utilizzati come preparazioni per la sformatura (n. 15.17);
  - b) i composti isolati di costituzione chimica definita;
  - c) gli shampooings, i dentitrici, le creme e le schiume da barba e le preparazioni per il bagno contenenti sapone o agenti organici di superficie (nn. 33.05, 33.06 o 33.07).
2. La voce n. 34.01 comprende solamente i saponi solubili in acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio, disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi). Tuttavia, quelli contenenti abrasivi sono da classificare in questa voce soltanto se sono presentati in barre, pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani. Presentati in altre forme, sono invece da classificare nella voce n. 34.05 come paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili.
3. Ai sensi della voce n. 34.02, gli "agenti organici di superficie" sono prodotti che quando sono mescolati con acqua, alla concentrazione di 0,5% a 20 gradi Celsius e quindi lasciati a riposo per un'ora alla stessa temperatura:
  - a) danno un liquido trasparente o traslucido o una emulsione stabile, senza separazione della sostanza insolubile; e
  - b) riducono la tensione superficiale dell'acqua a  $4,5 \times 10^{-2}$  N/m (45 dine/cm) o meno.
4. L'espressione "oli di petrolio o di minerali bituminosi", usata nel testo della voce n. 34.03, si riferisce ai prodotti definiti nella nota 2 del capitolo 27.
5. Con riserva delle esclusioni sottocitate, l'espressione "cere artificiali e cere preparate" usata nel testo della voce n. 34.04 si applica soltanto:
  - A) ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere ottenuti con un procedimento chimico, anche solubili in acqua;

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- B) ai prodotti ottenuti mescolando tra loro cere di vario tipo;
- C) ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere a base di cere o di paraffine e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze.
- Tuttavia la voce n. 34.04 non comprende:
- a) i prodotti delle voci nn. 15.16, 15.19 o 34.02, anche se presentano le caratteristiche delle cere;
- b) le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, anche colorate, della voce n. 15.21;
- c) le cere minerali ed i prodotti simili della voce numero 27.12, anche mescolati tra loro o semplicemente colorati;
- b) le cere mescolate, disperse o disciolte in un mezzo liquido (nn. 34.05, 38.09, ecc.).

Numero della voce	Codice S.A.	
34.01		<b>Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti.</b>
		- Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:
	3401.11	-- da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)
	3401.19	-- altri
	3401.20	- Saponi presentati in altre forme
34.02		<b>Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce n. 34.01.</b>
		- Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto:
	3402.11	-- anionici
	3402.12	-- cationici

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	3402.13	- Non ionici
	3402.19	-- altri
	3402.20	- Preparazioni condizionate per la vendita al minuto
	3402.90	- Altri
<b>34.03</b>		<b>Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70% o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi.</b>
		- Contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:
	3403.11	-- preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli e di altre materie
	3403.19	-- altre
		- Altre:
	3403.91	-- preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli e di altre materie
	3403.99	-- altre
<b>34.04</b>		<b>Cere artificiali e cere preparate.</b>
	3404.10	- Di lignite, modificata chimicamente
	3404.20	- Di polietilenglicoli
	3404.90	- Altre
<b>34.05</b>		<b>Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sottoforma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce n. 34.04.</b>
	3405.10	- Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature e per cuoio

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	3405.20	- Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno
	3405.30	- Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli
	3405.40	- Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare
	3405.90	- Altri
34.06	3406.00	<b>Candele, ceri ed articoli simili.</b>
34.07	3407.00	<b>Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini, composizioni dette "cere per l'odontoiatria" presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso.</b>

## Capitolo 35

**Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi  
o di fecole modificati; colle; enzimi****Note**

1 Questo capitolo non comprende:

- a) i lieviti (n. 21.02);
- b) i costituenti del sangue (diversi dall'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici), i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30;
- c) le preparazioni enzimatiche per preconcia (n. 32.02);
- d) le preparazioni enzimatiche per macerazione o per liscivie e gli altri prodotti del capitolo 34;
- e) le proteine indurite (n. 39.13);
- f) i prodotti delle arti grafiche su supporti di gelatina (capitolo 49).

2. Il termine "destrina", impiegato nel testo della voce n. 35.05, si applica a i prodotti provenienti dalla degradazione degli amidi e delle fecole, aventi tenore di zuccheri riduttori espresso in destrosio, sulla materia secca, uguale o inferiore a 10%.

I prodotti della specie, con un tenore superiore a 10%, rientrano nella voce n. 17.02.

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>35.01</b>		<b>Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina.</b>
	3501.10	- Caseine
	3501.90	- Altri
<b>35.02</b>		<b>Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine.</b>
	3502.10	- Ovoalbumina
	3502.90	- Altri
<b>35.03</b>	3503.00	<b>Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; Ittiocolle; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce n. 35.01.</b>

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
35.04	3504.00	<b>Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo.</b>
35.05		<b>Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati.</b>
	3505.10	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati
	3505.20	- Colle
35.06		<b>Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg.</b>
	3506.10	- Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto, come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg
		- Altri:
	3506.91	-- adesivi a base di gomma o di materie plastiche (comprese le resine artificiali)
	3506.99	-- altri
35.07		<b>Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove.</b>
	3507.10	- Presame e suoi concentrati
	3507.90	- Altri

## Capitolo 36

**Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi;  
leghe piroforiche; sostanze infiammabili****Note**

1. Questo capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia, quelli previsti nelle seguenti note 2 a) e 2 b).
2. Ai sensi della voce n. 36.06 per "prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili", si intendono esclusivamente:
  - a) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione quali combustibili, nonché i combustibili a base di alcole e i combustibili simili preparati, presentati allo stato solido o pastoso;
  - b) i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm<sup>3</sup>;
  - c) le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili.

Numero della voce	Codice S.A.	
36.01	3601.00	<b>Polveri propellenti.</b>
36.02	3602.00	<b>Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti.</b>
36.03	3603.00	<b>Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminati; accenditori; detonatori elettrici.</b>
36.04		<b>Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici.</b>
	3604.10	- Articoli per fuochi d'artificio
	3604.90	- Altri
36.05	3605.00	<b>Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce n. 36.04.</b>

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
36.06	3606 10	<b>Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo.</b> - Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm <sup>3</sup>
	3606 90	- Altri



## Capitolo 37

**Prodotti per la fotografia e per la cinematografia****Note**

1. Questo capitolo non comprende né gli avanzi o i cascami né i materiali di scarto.
2. In questo capitolo, il termine "fotografico" qualifica un procedimento che permette la formazione di immagini visibili direttamente o indirettamente per azione della luce o di altre radiazioni su superfici sensibili.

Numero della voce	Codice S.A.	
37.01		<b>Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori.</b>
	3701.10	- Per raggi X
	3701.20	- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei
	3701.30	- Altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm
		- Altre:
	3701.91	-- per la fotografia a colori (policromia)
	3701.99	-- altre
37.02		<b>Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate.</b>
	3702.10	- Per raggi X
	3702.20	- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei - Altre pellicole, non perforate, di larghezza inferiore o uguale a 105 mm:
	3702.31	-- per la fotografia a colori (policromia)
	3702.32	-- altre, con emulsioni agli alogenuri d'argento
	3702.39	-- altre

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		- Altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm:
	3702.41	-- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia)
	3702.42	-- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse a quelle per la fotografia a colori
	3702.43	- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m
	3702.44	-- di larghezza superiore a 105 mm, ed uguale o inferiore a 610 mm
		- Altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia):
	3702.51	-- di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 14 m
	3702.52	-- di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza superiore a 14 m
	3702.53	-- di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive
	3702.54	-- di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive
	3702.55	-- di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m
	3702.56	-- di larghezza superiore a 35 mm
		- Altre:
	3702.91	-- di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 14 m
	3702.92	-- di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza superiore a 14 m
	3702.93	-- di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m
	3702.94	-- di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m
	3702.95	-- di larghezza superiore a 35 mm

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>37.03</b>		<b>Carte, cartoni e tessuti, fotografici, sensibilizzati, non impressionati.</b>
	3703 10	- In rotoli, di larghezza superiore a 610 m
	3703.20	- Altri, per la fotografia a colori (policromia)
	3703.90	- Altri
<b>37.04</b>	3704.00	<b>Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati.</b>
<b>37.05</b>		<b>Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche.</b>
	3705 10	- Per la stampa in offset
	3705.20	- Microfilm
	3705.90	- Altre
<b>37.06</b>		<b>Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono.</b>
	3706.10	- Di larghezza uguale o superiore a 35 mm
	3706.90	- Altre
<b>37.07</b>		<b>Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego.</b>
	3707.10	- Emulsioni per superfici sensibili
	3707.90	- Altri

**Capitolo 38****Prodotti vari delle industrie chimiche****Note**

1. Questo capitolo non comprende:
  - a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:
    - 1) la grafite artificiale (n. 38.01);
    - 2) gli insetticidi, rodentici, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme o negli imballaggi previsti nella voce n. 38.08;
    - 3) i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (n. 38.13);
    - 4) i prodotti elencati nelle seguenti note 2 a) o 2 c);
  - b) le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre, aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente, voce n. 21.06);
  - c) i medicinali (nn. 30.03 o 30.04).
2. Sono compresi nella voce n. 38.23, e non in altra voce della nomenclatura:
  - a) i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di ossido di magnesio o di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g.;
  - b) gli oli di flemma; l'olio di Dippel;
  - c) le "scolorine", condizionate in imballaggi per la vendita al minuto;
  - d) i prodotti per la correzione di matrici per ciclostile ed altri liquidi correttori, condizionate in imballaggi per la vendita al minuto;
  - e) i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni (per esempio i coni di Seger).

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>38.01</b>		<b>Grafite artificiale; grafite colloidale o semicollodale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, piastrelle o di altri semiprodotti.</b>
	3801 10	- Grafite artificiale
	3801.20	- Grafite colloidale o semicollodale
	3801.30	- Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni
	3801 90	- Altre
<b>38.02</b>		<b>Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito.</b>
	3802 10	- Carboni attivati
	3802 90	- Altri
<b>38.03</b>	3803 00	<b>Tallol, anche raffinato.</b>
<b>38.04</b>	3804 00	<b>Liscivie residue dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallol della voce n. 38.03.</b>
<b>38.05</b>		<b>Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio, essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfa-terpeneolo.</b>
	3805.10	- Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato
	3805.20	- Olio di pino
	3805 90	- Altri
<b>38.06</b>		<b>Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse.</b>
	3806.10	- Colofonie
	3806.20	- Sali di colofonie o di acidi resinici
	3806 30	- "Gomme-esteri"
	3806 90	- Altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A	
38.07	3807.00	<b>Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metillico greggio; peci vegetali; pece di birrai e preparazioni simili a base di colofone, di acidi resinici o di peci vegetali.</b>
38.08		<b>Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forma o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicida.</b>
	3808.10	- Insetticidi
	3808.20	- Fungicidi
	3808.30	- Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante
	3808.40	- Disinfettanti
	3808.90	- Altri
38.09		<b>Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove.</b>
	3809.10	- A base di sostanze amidacee - Altri:
	3809.91	-- dei tipi utilizzati nell'industria tessile
	3809.92	-- dei tipi utilizzati nell'industria della carta
	3809.99	-- altri
38.10		<b>Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura.</b>
	3810.10	- Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti
	3810.90	- Altre

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
38.11		<b>Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali.</b>
		- Preparazioni antidetonanti:
	3811.11	-- a base di composti del piombo
	3811.19	-- altre
		- Additivi per oli lubrificanti:
	3811.21	-- contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
3811.29	-- altri	
3811.90	- Altri	
38.12		<b>Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche.</b>
	3812.10	- Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"
	3812.20	- Plastificanti composti per gomma o materie plastiche
	3812.30	- Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche
3813	3813.00	<b>Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici.</b>
38.14	3814.00	<b>Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici.</b>
38.15		<b>Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove.</b>
		- Catalizzatori su supporti:
	3815.11	-- aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel
	3815.12	-- aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso
	3815.19	-- altri
3815.90	- Altri	

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
38.16	3816 00	Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce n. 38.01.
38.17		Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci nn. 27.07 o 29.02.
	3817 10	- Alchilbenzeni in miscele
	3817 20	- Alchilnaftaleni in miscele
38.18	3818 00	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrelle o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica.
38.19	3819 00	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi.
38.20	3820 00	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento.
38.21	3821 00	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi.
38.22	3822 00	Reattivi composti per diagnostica o da laboratorio, diversi da quelli delle voci nn. 30.02 o 30.06.
38.23		Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove.
	3823 10	- Leganti preparati per forme o per anime da fonderia
	3823 20	- Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri
	3823 30	- Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici
	3823 40	- Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo
	3823 50	- Malte e calcestruzzo, non refrattari
	3823 60	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44
	3823 90	- Altri



## Sezione VII

### **Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma**

#### **Note**

1. I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che detti elementi costitutivi siano:
  - a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;
  - b) presentati nello stesso tempo;
  - c) riconoscibili, per la loro natura o per le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.
2. Eccettuati gli articoli delle voci nn. 39.18 o 39.19, rientrano nel capitolo 49 le materie plastiche, la gomma ed i lavori di tali materie, rivestite di impressioni o illustrazioni non aventi carattere accessorio riguardo alla loro utilizzazione iniziale.

## Capitolo 39

### **Materie plastiche e lavori di tali materie**

#### **Note**

1. Nella nomenclatura per "materie plastiche" si intendono le materie delle voci dal n. 39.01 al n. 39.14, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione.  
Nella nomenclatura l'espressione "materie plastiche" comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della Sezione XI.

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

**2. Questo capitolo non comprende:**

- a) le cere delle voci nn. 27.12 o 34.04;
- b) i composti organici isolati di costituzione chimica definita (capitolo 29);
- c) l'eparina e suoi sali (n. 30.01);
- d) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce n. 32.12;
- e) gli agenti organici di superficie e le preparazioni della voce n. 34.02;
- f) le gomme fuse e le "gomme-esteri" (n. 38.06);
- g) la gomma sintetica, come è definita nel capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;
- h) gli articoli di selleria o finimenti (n. 42.01), bauli, valigie, valigette, borse ed altri contenitori della voce n. 42.02;
- ij) i lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio del capitolo 46;
- k) i rivestimenti murali della voce n. 48.14;
- l) i prodotti della sezione XI (materie tessili e loro manufatti);
- m) gli oggetti della sezione XII (per esempio: calzature e parti di calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, ombrelli, bastoni, fruste, frustini, e loro parti);
- n) le minuterie di fantasia della voce n. 71.17;
- o) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);
- p) le parti del materiale da trasporto della sezione XVII;
- q) gli oggetti del capitolo 90 (per esempio: elementi di ottica, montature per occhiali, strumenti da disegno);
- r) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);
- s) gli oggetti del capitolo 92 (per esempio: strumenti musicali e loro parti);
- t) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);
- u) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giuochi, oggetti per sport);
- v) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, bottoni, chiusure lampo, pettini, imboccature e cannuce da pipe, bocchini e simili, parti di bottiglie isolanti, stilografiche, portamatite).

**3. Rientrano nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.11 soltanto i prodotti ottenuti per sintesi chimica e che fanno parte delle seguenti categorie:**

- a) le poliolefine sintetiche liquide che distillano meno di 60% in volume, alla temperatura di 300° C, riferita alla pressione di 1.013 millibar, con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (nn. 39.01 e 39.02);

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- b) le resine debolmente polimerizzate del tipo cumaronindeniche (n. 39.11);
  - c) gli altri polimeri sintetici aventi, in media, almeno 5 unità monomeriche;
  - d) i siliconi (n. 39.10);
  - e) i resoli (n. 39.09) e gli altri prepolimeri.
4. Salvo disposizioni contrarie ai sensi di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi, i copolimeri ad innesto) e i miscugli di polimeri rientrano nella voce che comprende i polimeri del comonomero che predomina, in peso, su ogni altro comonomero semplice; considerando come un comonomero semplice i comonomeri i cui polimeri rientrano nella stessa voce.  
Se nessun comonomero semplice predomina, i copolimeri o miscugli di polimeri, secondo il caso, rientrano nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.  
Per "copolimeri" si intendono tutti i polimeri nei quali nessun monomero possiede 95% o più, in peso, del tenore totale del polimero.
5. I polimeri modificati chimicamente, nei quali solamente le appendici della catena polimerica principale sono state modificate per reazione chimica, sono da classificare nella voce afferente al polimero non modificato. Questa disposizione non si applica ai copolimeri ad innesto.
6. Ai sensi delle voci dal n. 39.01 al n. 39.14 l'espressione "forme primarie" si applica unicamente alle seguenti forme:
- a) liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni;
  - b) blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili.
7. La voce n. 39.15 non comprende i cascami, gli avanzi e ritagli di una sola materia termoplastica trasformata in forme primarie (dal n. 39.01 al n. 39.14).
8. Ai sensi della voce n. 39.17 il termine "tubi" si riferisce ai prodotti cavi, sia che si tratti di semilavorati o di prodotti finiti (per esempio: i tubi nervati per innaffiare, tubi forati) dei tipi generalmente utilizzati per incanalare, condurre o distribuire gas o liquidi. Questo termine comprende anche gli involucri tubolari per salsicce e salami ed altri tubi piatti. Tuttavia, ad eccezione di questi ultimi, quelli che hanno una sezione trasversale interna diversa da quella tonda, ovale, rettangolare (con lunghezza non superiore a 1,5 volte la larghezza) o hanno forma di poligono regolare, non sono da considerare tubi ma come profilati.
9. Ai sensi della voce n. 39.18 per "rivestimenti delle pareti o dei soffitti di materie plastiche" si intendono i prodotti presentati in rotoli di larghezza minima di 45 cm suscettibili di essere utilizzati per la decorazione delle pareti o dei soffitti, costituiti da materia plastica, fissata in modo definitivo su di un supporto di materia diversa dalla carta, e con lo strato di materia plastica (del lato esterno) che si presenta granuloso, gofrato, colorato, stampato con motivi o altrimenti decorato.

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

10. Ai sensi delle voci nn. 39.20 e 39.21 il termine "lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle" si applica esclusivamente alle lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle (diverse da quelle del capitolo 54) ed ai blocchi di forma geometrica regolare, anche stampati o altrimenti lavorati in superficie, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, ma non altrimenti lavorati (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso).
11. La voce n. 39.25 si applica esclusivamente ai seguenti oggetti, purché essi non rientrino nelle voci precedenti del sottocapitolo II:
- a) serbatoi, cisterne (comprese le fosse biologiche) vasche e recipienti analoghi di capacità superiore a 300 litri;
  - b) elementi strutturali utilizzati segnatamente per la costruzione di pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti e tetti;
  - c) grondaie e loro accessori;
  - d) porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie;
  - e) parapetti, balaustrate, ringhiere e barriere simili;
  - f) imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana) ed oggetti simili, loro parti ed accessori;
  - g) scaffalature di grandi dimensioni destinate ad essere montate e fissate in modo definitivo (per esempio, nei magazzini, laboratori, depositi);
  - h) motivi decorativi architettonici segnatamente scanalature, cupole, colom-  
baie;
  - ij) accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati in modo definitivo alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti del fabbricato, segnatamente, pomel-  
li, maniglie, ganci, supporti, porta-asciugamani, piastre per gli interruttori ed altre piastre da protezione.

**Nota di sottovoce**

1. Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi e i copolimeri ad innesto) sono da classificare nella stessa sottovoce degli omopolimeri del comonomero predominante e i polimeri modificati chimicamente dei tipi nominati nella nota 5 del capitolo, sono da classificare nella stessa sottovoce del polimero non modificato qualora questi copolimeri o questi copolimeri modificati chimicamente non siano compresi più specificamente in un'altra sottovoce e che non esista una sottovoce terminale "altri" nella serie delle sottovoci di cui trattasi. I miscugli di polimeri sono da classificare nella stessa sottovoce dei copolimeri (o degli omopolimeri secondo il caso) ottenuti dagli stessi monomeri nelle stesse proporzioni.

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		<b>I. FORME PRIMARIE</b>
<b>39.01</b>		<b>Polimeri di etilene, in forme primarie.</b>
	3901.10	- Polietilene di densità inferiore a 0,94
	3901.20	- Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94
	3901.30	- Copolimeri di etilene e di acetato di vinile
	3901.90	- Altri
<b>39.02</b>		<b>Polimeri di propilene o di altre olefine in forme primarie.</b>
	3902.10	- Polipropilene
	3902.20	- Poliisobutilene
	3902.30	- Copolimeri di propilene
	3902.90	- Altri
<b>39.03</b>		<b>Polimeri di stirene, in forme primarie.</b>
		- Polistirene:
	3903.11	-- espanso
	3903.19	-- altre
	3903.20	- Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)
	3903.30	- Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
	3903.90	- Altri
<b>39.04</b>		<b>Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie.</b>
	3904.10	- Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze
		- Altro policloruro di vinile:
	3904.21	-- non plastificato
	3904.22	-- plastificato
	3904.30	- Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile
	3904.40	- Altri copolimeri di cloruro di vinile
	3904.50	- Polimeri di cloruro di vinilidene
		- Polimeri fluorurati:
	3904.61	-- politetrafluoroetilene
	3904.69	-- altri
	3904.90	- Altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
39.05		<b>Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie.</b>
		- Polimeri di acetato di vinile:
	3905.11	-- in dispersione acquosa
	3905.19	-- altri
	3905.20	- Alcoli polivinilici, anche contenenti gruppi di acetato non idrolizzati
	3905.90	- Altri
39.06		<b>Polimeri acrilici in forme primarie.</b>
	3906.10	- Polimetacrilato di metile
	3906.90	- Altri
39.07		<b>Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri alillici e altri poliesteri, in forme primarie.</b>
	3907.10	- Poliacetali
	3907.20	- Altri polieteri
	3907.30	- Resine epossidiche
	3907.40	- Policarbonati
	3907.50	- Resine alchidiche
	3907.60	- Tereftalato di polietilene
		- Altri poliesteri:
	3907.91	-- non saturi
	3907.99	-- altri
39.08		<b>Poliammidi, in forme primarie.</b>
	3908.10	- Poliammide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12
	3908.90	- Altre
39.09		<b>Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretatiche, in forme primarie.</b>
	3909.10	- Resine ureiche; resine di tiourato
	3909.20	- Resine melamminiche
	3909.30	- Altre resine amminiche
	3909.40	- Resine fenoliche
	3909.50	- Poliuretani

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
39.10	3910.00	<b>Siliconi, in forme primarie.</b>
39.11		<b>Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie.</b>
	3911.10	- Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni
	3911.90	- Altre
39.12		<b>Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie.</b>
		- Acetati di cellulosa:
	3912.11	-- non plastificati
	3912.12	-- plastificati
	3912.20	- Nitrati di cellulosa (compresi i collodi)
		- Eteri di cellulosa:
	3912.31	-- carbossimetilcellulosa e suoi sali
	3912.39	-- altri
	3912.90	- Altri
39.13		<b>Polimeri naturali (per esempio acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie.</b>
	3913.10	- Acido alginico, suoi sali e suoi esteri
	3913.90	- Altri
39.14	3914.00	<b>Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci di n. 39.01 al n. 39.13, in forme primarie.</b>
		II. CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI
39.15		<b>Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche.</b>
	3915.10	- Di polimeri di etilene
	3915.20	- Di polimeri di stirene
	3915.30	- Di polimeri di cloruro di vinile
	3915.90	- Di altre materie plastiche

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>39.16</b>		<b>Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche.</b>
	3916.10	- Di polimeri di etilene
	3916.20	- Di polimeri di cloruro di vinile
	3916.90	- Di altre materie plastiche
<b>39.17</b>		<b>Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche.</b>
	3917.10	- Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche
		- Tubi rigidi:
	3917.21	-- di polimeri di etilene
	3917.22	-- di polimeri di propilene
	3917.23	-- di polimeri di cloruro di vinile
	3917.29	-- di altre materie plastiche
		- Altri tubi:
	3917.31	-- tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa
	3917.32	-- altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori
	3917.33	-- altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori
3917.39	-- altri	
3917.40	- Accessori	
<b>39.18</b>		<b>Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo.</b>
	3918.10	- Di polimeri di cloruro di vinile
	3918.90	- Di altre materie plastiche
<b>39.19</b>		<b>Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli.</b>
	3919.10	- In rotoli di larghezza non superiore a 20 cm
	3919.90	- Altri



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>39.20</b>		<b>Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto.</b>
	3920.10	- Di polimeri di etilene
	3920.20	- Di polimeri di propilene
	3920.30	- Di polimeri di stirene - Di polimeri di cloruro di vinile:
	3920.41	-- rigidi
	3920.42	-- flessibili
	3920.51	- Di polimeri acrilici: -- di polimetacrilato di metile
	3920.59	-- altri
		- Di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri alilici o di altri poliesteri:
	3920.61	-- di policarbonati
	3920.62	-- di polietilene tereftalato
	3920.63	-- di poliesteri non saturi
	3920.69	-- di altri poliesteri
		- Di cellulosa e suoi derivati chimici:
	3920.71	-- di cellulosa rigenerata
	3920.72	-- di fibra vulcanizzata
	3920.73	-- di acetato di cellulosa
	3920.79	-- di altri derivati della cellulosa
		- Di altre materie plastiche:
	3920.91	-- di polivinilbutirrale
	3920.92	-- di poliammidi
	3920.93	-- di resine amminiche
	3920.94	-- di resine fenoliche
	3920.99	-- di altre materie plastiche
<b>39.21</b>		<b>Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche.</b>
		- Prodotti alveolari:
	3921.11	-- di polimeri di stirene
	3921.12	-- di polimeri di cloruro di vinile

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	3921.13	-- di poliuretani
	3921.14	-- di cellulosa rigenerata
	3921.19	-- di altre materie plastiche
	3921.90	- Altri
<b>39.22</b>		<b>Vasche da bagno, docce, lavabi, bidé, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico ed articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche.</b>
	3922.10	- Vasche da bagno, docce e lavabi
	3922.20	- Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti
	3922.90	- Altri
<b>39.23</b>		<b>Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche.</b>
	3923.10	- Scatole, casse, casellari ed oggetti simili
		- Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:
	3923.21	-- di polimeri di etilene
	3923.29	-- di altre materie plastiche
	3923.30	- Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili
	3923.40	- Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili
	3923.50	- Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura
	3923.90	- Altri
<b>39.24</b>		<b>Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toilette, di materie plastiche.</b>
	3924.10	- Vasellame ed altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina
	3924.90	- Altri
<b>39.25</b>		<b>Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove.</b>
	3925.10	- Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	3925.20	- Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie
	3925.30	- Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti
	3925.90	- Altri
39.26		<b>Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci dal n. 39.01 al n. 39.14.</b>
	3926 10	- Oggetti per l'ufficio e per la scuola
	3926 20	- Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti)
	3926.30	- Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili
	3926.40	- Statuette ed altri oggetti da ornamento
	3926.90	- Altri

## Capitolo 40

**Gomme e lavori di gomma****Note**

1. Salvo disposizioni contrarie la denominazione "gomma" comprende, nella nomenclatura, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o non: gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, gomme sintetiche, faturato (factis) e rigenerati di detti prodotti.
2. Questo capitolo non comprende:
  - a) i prodotti della sezione XI (materie tessili e lavori di dette materie);
  - b) le calzature e parti di calzature del capitolo 64;
  - c) i cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del capitolo 65;
  - d) le parti di gomma indurita per macchine ed apparecchiature meccaniche od elettriche, nonché tutti gli oggetti o parti di oggetti di gomma indurita per usi elettrotecnici rientranti nella sezione XVI;
  - e) gli oggetti dei capitoli 90, 92, 94 e 96;
  - f) gli oggetti del capitolo 95 diversi dai guanti per sport e dagli oggetti compresi nelle voci dal n. 40.11 al n. 40.13
3. Nelle voci dal n. 40 01 al n. 40 03 e nella voce n. 40 05 l'espressione "forme primarie" si applica unicamente alle forme seguenti:
  - a) liquidi e paste (compreso il lattice, anche prevulcanizzato e altre dispersioni e soluzioni);
  - b) blocchi irregolari, pezzi, balle, poveri, granuli, frammenti e masse simili non coerenti.
4. L'espressione "gomma sintetica" usata nella nota 1 di questo capitolo nella voce n. 40 02 si riferisce:
  - a) a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente, mediante vulcanizzazione con zolfo, in sostanze non termoplastiche che, ad una temperatura compresa tra 18° C e 29° C, possono senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale. Ai fini di questa prova è ammessa l'aggiunta di sostanze necessarie alla reticolazione quali attivatori e acceleranti di vulcanizzazione; è anche ammessa la presenza di materie previste alla nota 5 b) 2° e 3°. Per contro non è ammessa la presenza di sostanze non necessarie alla reticolazione quali diluenti, plastificanti e sostanze di carica;
  - b) ai tioplasti (TM);

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- c) alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche, alla gomma naturale depolimerizzata, alle mescole di prodotti sintetici non saturi e di altri polimeri sintetici saturi se tali prodotti rispondono alle condizioni di vulcanizzazione, di allungamento e di deformazione permanente stabilite al precedente paragrafo a).
- 5 a) Le voci nn 40 01 e 40 02 non comprendono le gomme o le mescole di gomme addizionate, prima o dopo la coagulazione:
- 1) di acceleranti, di ritardanti, di attivatori o di altri agenti di vulcanizzazione (eccezion fatta di quelli aggiunti per la preparazione di lattice provulcanizzato);
  - 2) di pigmenti o di altre sostanze coloranti diversi da quelli semplicemente destinati a facilitarne l'identificazione;
  - 3) di plastificanti o agenti diluenti (eccezion fatta degli oli minerali nel caso di gomme allungate con oli) di sostanze di carica inerti o attive, di solventi organici e di qualsiasi altra sostanza diversa, escluse quelle autorizzate al paragrafo b);
- b) le gomme e le mescole di gomme che contengono sostanze qui di seguito citate, sono classificate nelle voci nn 40.01 e 40 02, secondo il caso, in quanto queste gomme e mescole di gomme, conservano il loro carattere essenziale di prodotti greggi:
- 1) emulsionanti ed agenti antiadesivi;
  - 2) piccole quantità di prodotti di decomposizione di emulsionanti;
  - 3) agenti termosensibili (per ottenere, generalmente, dei lattici termosensibilizzati) agenti di superficie cationici (per ottenere generalmente, lattici elettropositivi), antiossidanti coagulanti, agenti di dispersione, agenti antigelo, peptizzanti, conservanti, stabilizzanti, agenti di controllo della viscosità e d altri additivi speciali analoghi, in piccolissime quantità.
6. Ai sensi della voce n 40 04 per "cascami, avanzi e ritagli", si intendono i cascami, avanzi e ritagli provenienti dalla fabbricazione o dalla lavorazione della gomma e i lavori di gomma definitivamente inutilizzabili come tali, a seguito di taglio, usura o altri motivi.
- 7 I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 5 mm, rientrano nella voce n. 40.03.
8. La voce n. 40.10 comprende i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di tessuto impregnato, spalmato o ricoperto di gomma o stratificato con questa materia nonché quelli fabbricati con fili o spago impregnati, spalmati o rivestiti di gomma.

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

9. Ai sensi delle voci nn 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 e 40.08 si intendono per "lastre, fogli e nastri" unicamente le lastre, fogli, nastri nonché blocchi di forma regolare, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso nello stato in cui si trovano ma che non hanno subito altra lavorazione salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (stampa o altro). Per "profilati" e "bastoni" della voce n. 40.08 si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorché una semplice lavorazione in superficie.

Numero della voce	Codice S.A.	
40.01		<b>Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gemme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri.</b>
	4001.10	- Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato
		- Gomma naturale in altre forme:
	4001.21	-- fogli affumicati
	4001.22	-- gomme tecnicamente specificate (TSNR)
	4001.29	-- altri
	4001.30	-- balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe
40.02		<b>Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di prodotti della voce n. 40.01 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri.</b>
		- Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR):
	4002.11	-- lattice
	4002.19	-- altre
	4002.20	- Gomma butadiene (BR)
		- Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR); gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR o BIIR):
	4002.31	-- gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR)
	4002.39	-- altre
		- Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR):
	4002.41	-- lattice
4002.49	-- altre	

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A	
		- Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR):
	4002 51	-- lattice
	4002 59	-- altre
	4002 60	- Gomma isoprene (IR)
	4002.70	- Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM)
	4002.80	- Mescole dei prodotti della voce n 40.01 con prodotti di questa voce:
		-- altre
	4002 91	-- lattice
	4002 99	-- altri
<b>40.03</b>	<b>4003 00</b>	<b>Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri.</b>
<b>40.04</b>	<b>4004 00</b>	<b>Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli.</b>
<b>40.05</b>		<b>Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri.</b>
	4005 10	- Gomma addizionata di nerofumo o di silice
	4005 20	- Soluzioni, dispersioni diverse da quelle della sotto-voce 4005.10
		- Altre:
	4005 91	-- lastre, fogli e nastri
	4005 99	-- altre
<b>40.06</b>		<b>Altre forme (per esempio bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata.</b>
	4006.10	- Profilati per la ricostruzione di coperture
	4005.90	- Altri
<b>40.07</b>	<b>4007.00</b>	<b>Fili e corde di gomma vulcanizzata.</b>
<b>40.08</b>		<b>Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita.</b>
		- Di gomma alveolare:
	4008.11	-- lastre, fogli e nastri
	4008.19	-- altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S. A.	
		- Di gomma non alveolare:
	4008 21	-- lastre, fogli e nastri:
	4008 29	-- altri
<b>40.09</b>		<b>Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi)</b>
	4009 10	- Non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori
	4009 20	- Rinforzati solamente con metallo o altrimenti associati solamente a metallo, senza accessori
	4009 30	- Rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili, senza accessori
	4009 40	- Rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, senza accessori
	4009 50	- Con accessori
<b>40.10</b>		<b>Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata.</b>
	4010 10	- Di sezione trapezoidale
		- Altri:
	4010 91	-- di larghezza superiore a 20 cm
	4010.99	-- altri
<b>40.11</b>		<b>Coperture nuove, di gomma.</b>
	4011 10	- Dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "break" e auto da corsa)
	4011.20	- Dei tipi utilizzati per autobus o autocarri
	4011.30	- Dei tipi utilizzati per aerei
	4011 40	- Dei tipi utilizzati per motocicli
	4011.50	- Dei tipi utilizzati per biciclette
		- Altre:
	4011 91	-- a ramponi, a spina di pesce o simili
	4011 99	-- altre



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>40.12</b>		<b>Coperture rigenerate o usate, di gomma; gomme, battistrada amovibili per coperture o protettori (flaps), di gomma.</b>
	4012.10	- Coperture rigenerate
	4012.20	- Coperture usate
	4012.90	- Altre
<b>40.13</b>		<b>Camere d'aria, di gomma.</b>
	4013.10	- Dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo break e auto da corsa), autobus o autocarri
	4013.20	- Dei tipi utilizzati per biciclette
	4013.90	- Altre
<b>40.14</b>		<b>Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma idurita.</b>
	4014.10	- Preservativi
	4014.90	- Altri
<b>40.15</b>		<b>Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso.</b>
		- Guanti:
	4015.11	-- per chirurgia
	4015.19	-- altri
	4015.90	- Altri
<b>40.16</b>		<b>Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita.</b>
	4016.10	- Di gomma alveolare
		- Altri:
	4016.91	-- rivestimenti e tappeti da pavimento
	4016.92	-- gomme per cancellare

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S. A.	
	4016 93	-- giunti
	4016 94	-- parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni
	4016 95	-- altri oggetti gonfiabili
	4016 99	-- altri
40.17	4017 00	<b>Gomma indurita (per esempio ebanite) in qualsiasi forma, compresi i cascami e avanzi, lavori di gomma indurita.</b>

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## Sezione VIII

**Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie;  
articoli di selleria e finimenti; articoli da viaggio, borse,  
borsette e contenitori simili; lavori di budella**

## Capitolo 41

**Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio**

## Note

1. Questo capitolo non comprende:
  - a) i ritagli e simili cascarni di pelli non conciate (voce n. 05.11);
  - b) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci nn 05 05 o 67 01, secondo i casi);
  - c) le pelli gregge, conciate o preparate, non depilate, di animali da pelliccia (capitolo 43). Rientrano tuttavia nel capitolo 41 le pelli greggie non depilate di bovini (compresi i bufali), di equidi, di ovini (escluse le pelli di agnelli detti "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" e simili, e le pelli di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet), di caprini (escluse le pelli di capre, caprette e capretti dello Yemen, della Mongolia, o del Tibet), di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di renna, di alce, di cervo, di capriolo e di cane.
2. Nella nomenclatura l'espressione "cuoio ricostituito" si riferisce alle materie previste nella voce n 41 11.

Numero della voce	Codice S.A.	
41.01		<b>Pelli gregge di bovini o di equidi (fresche e salate, secche, trattate con calce, picciate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate.</b>
	4101.10	- Pelli intere di bovini di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secche, a 10 kg se sono salate secche e a 14 kg se sono fresche, salate verdi o altrimenti conservate

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		- Altre pelli di bovini, fresche o salate verdi:
	4101.21	-- intere
	4101.22	-- gropponi e mezzi gropponi
	4101.29	-- altre
	4101.30	- Altre pelli di bovini, altrimenti conservate
	4101.40	- Pelli di equidi
<b>41.02</b>		<b>Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o, altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo:</b>
	4102.10	- Col vello
		- Depilate o senza vello:
	4102.21	-- piclate
	4102.29	-- altre
<b>41.03</b>		<b>Altre pelli gregge (fresche o salate, secche, trattate con calce o piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo.</b>
	4103.10	- Di caprini
	4103.20	- Di rettili
	4103.90	- Altre
<b>41.04</b>		<b>Cuoio e pelli deplati di bovini e pelli depilate di equidi, preparati, diversi da quelli delle voci nn. 41.03 o 41.09.</b>
	4104.10	- Cuoio e pelli interi di bovini, di superficie unitaria inferiore o uguale a 23 piedi quadrati (2,6 m <sup>2</sup> )
		- Altri cuoi e pelli di bovini e pelli di equidi conciate o riconciate ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccati:
	4104.21	-- cuoi e pelli di bovini sottoposti a preconciatura vegetale
	4104.22	-- cuoi o pelli di bovini, altrimenti preconciati
	4104.29	-- altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
		- Altri cuoi e pelli di bovini e pelli di equidi pergamenati o preparati dopo la concia:
	4104.31	-- che presentano il fiore, anche spaccati
	4104.39	-- altri
<b>41.05</b>		<b>Pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle delle voci nn. 41.03 o 41.09.</b>
		- Conciate o riconciate ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate:
	4105.11	-- sottoposte a preconciatura vegetale
	4105.12	-- altrimenti preconciate
	4105.19	-- altre
	4105.20	- Pergamenate o preparate dopo la concia
<b>41.06</b>		<b>Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci nn. 41.08 e 41.09.</b>
		- Conciate o riconciate, ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate:
	4106.11	-- sottoposte a preconciatura vegetale
	4106.12	-- sottoposte ad altra preconciatura
	4106.19	-- altre
	4106.20	- Pergamenate o preparate dopo la concia
<b>41.07</b>		<b>Pelli depilate di altri animali, preparate, diverse da quelle delle voci nn. 41.08 o 41.09.</b>
	4107.10	- Di suini
		- Di rettili:
	4107.21	-- sottoposte a preconciatura vegetale
	4107.29	-- altre
	4107.90	- Di altri animali
<b>41.08</b>	4108.00	<b>Cuoio e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato)</b>
<b>41.09</b>	4109.00	<b>Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati.</b>
<b>41.10</b>	4110.00	<b>Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio</b>
<b>41.11</b>	4111.00	<b>Cuoio ricostituito, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in lastre, fogli o strisce, anche arrotolati</b>

## Capitolo 42

**Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella****Note**

## 1 Questo capitolo non comprende:

- a) i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (n. 30 06);
- b) gli indumenti e gli accessori di abbigliamento (diversi dai guanti) di cuoio o di pelli, foderati internamente di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscono semplici guarnizioni (nn. 43 03 o 43 04, secondo il caso);
- c) gli articoli di rete confezionati della voce n. 56 08;
- d) gli oggetti del capitolo 64;
- e) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;
- f) le fruste, i frustini ed altri articoli della voce n. 66 02;
- g) i gemelli, braccialetti e le minuterie di fantasia (n. 71.17);
- h) gli accessori e le guarnizioni per selle, finimenti e corregge (per sempio morsi, staffe, fibbie), presentati isolatamente (generalmente sezione XV);
- ij) le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (n. 92 09);
- k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione);
- l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giuochi, oggetti per sport);
- m) i bottoni, bottoni automatici, dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni automatici, gli sbizzi di bottoni, della voce n. 96 06.

## 2. Oltre alle disposizioni della precedente nota 1, la voce n. 42 02 non comprende:

- a) le sacche ottenute con fogli di materia plastica, anche stampati, con impugnature, non concepite per un uso prolungato (n. 39 23);
- b) gli oggetti di materie da intreccio (n. 46 02);

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) gli oggetti di metalli preziosi, placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite (capitolo 71).

3 Ai sensi della voce n 42 03, l'espressione "indumenti ed accessori di abbigliamento" si applica segnatamente, ai guanti (compresi i guanti sportivi e quelli protettivi), ai grembiuli ed altri equipaggiamenti speciali di protezione individuale per qualsiasi mestiere, alle bretelle, alle cinture, ai cinturoni, alle bandoliere ed ai braccialetti, esclusi però i braccialetti per orologi (n 91.13).

Numero della voce	Codice S.A.	
42.01	4201.00	<b>Oggetti da selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia.</b>
42.02		<b>Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie.</b>
		- Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:
	4202.11	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati
	4202.12	-- con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili
	4202.19	-- altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A	
		- Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura:
	4202.21	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati
	4202.22	-- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili
	4202.29	-- Altri
		- Oggetti da tasca o da borsetta:
	4202.31	-- con superficie esterna di cuoio e di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati
	4202.32	-- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili
	4202.39	-- altri
		- Altri:
	4202.91	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati
	4202.92	-- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili
	4202.99	-- altri
<b>42.03</b>		<b>Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali e ricostituiti.</b>
	4203.10	- Indumenti
		- Guanti e muffole:
	4203.21	-- speciali per praticare gli sport
	4203.29	-- altri
	4203.30	- Cinture, cinturoni e bandoliere
	4203.40	- Altri accessori di abbigliamento
<b>42.04</b>	4204.00	<b>Oggetti di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti, per usi tecnici.</b>
<b>42.05</b>	4205.00	<b>Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti.</b>
<b>42.06</b>		<b>Lavori di budella, di pellicola di intestini "baudruche", di vesciche o di tendini.</b>
	4206.10	- Corde di budella
	4206.90	- Altri



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## Capitolo 43

**Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali****Note**

1. Indipendentemente dalle pelli da pellicceria gregge della voce n. 43.01, nella nomenclatura, l'espressione "pelli da pellicceria", indica le pelli conciate o preparate, non depilate, di qualsiasi animale.
2. Questo capitolo non comprende:
  - a) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (nn. 05.05 o 67.01, secondo il caso);
  - b) le pelli gregge, non depilate, del tipo di quelle da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1 c) di tale capitolo;
  - c) i guanti misti di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, e di cuoio (n. 42.03);
  - d) gli oggetti del capitolo 64;
  - e) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;
  - f) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giuochi, oggetti per sport).
3. Rientrano nella voce n. 43.03 le pelli da pellicceria e le loro parti riunite con aggiunta di altre materie, e le pelli da pellicceria e le loro parti cucite come indumenti, di parti o di accessori di abbigliamento e come altri articoli.
4. Rientrano nelle voci nn. 43.03 o 43.04, secondo il caso, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento di qualsiasi specie (diversi da quelli esclusi da questo capitolo per effetto della nota 2), foderati di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e gli accessori di abbigliamento aventi parti esterne di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni.
5. Nella nomenclatura, si considerano come "pellicce artificiali" le imitazioni di pelli da pellicceria ottenute con lana, peli o altre fibre, incollate o cucite su cuoio o pelli, tessuto od altre materie, escluse le imitazioni ottenute mediante tessitura o lavoro a maglia (generalmente, nn. 58.01 o 60.01).

Numero della voce	Codice S.A.	
43.01		<b>Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci nn. 41.01 41.02 o 41.03.</b>
	4301.10	- Di visone, intere, anche senza teste, code o zampe

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	4301.20	- Di coniglio o di lepre, intere, anche senza teste, code o zampe
	4301.30	- Di agnello detto "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano", o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe
	4301.40	- Di castoro, intere, anche senza teste, code o zampe
	4301.50	- Di topo muschiato, intere, anche senza teste, code o zampe
	4301.60	- Di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe
	4301.70	- Di foca o di otaria, intere, anche senza teste, code o zampe
	4301.80	- Altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe
	4301.90	- Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria
<b>43.02</b>		<b>Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce n. 43.03.</b> - Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite:
	4302.11	-- di visone
	4302.12	-- di coniglio o di lepre
	4302.13	-- di agnello detto "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet
	4302.19	-- altre
	4302.20	- Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti
	4302.30	- Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti
<b>43.03</b>		<b>Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria.</b>
	4303.10	- Indumenti ed accessori di abbigliamento
	4303.90	- Altri
<b>43.04</b>	4304.00	<b>Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali.</b>

## Sezione IX

### **Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuaio**

#### Capitolo 44

#### **Legno, carbone di legna e lavori di legno**

##### **Note**

1. Questo capitolo non comprende:

- a) il legno in trucioli, in schegge frantumato, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili (n. 12.11);
- b) i bambù e le altre materie da intreccio della voce n. 14.01;
- c) il legno in trucioli, in schegge, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente per la tinta o la concia (n. 14.04);
- d) i carboni attivati (n. 38.02);
- e) gli oggetti della voce n. 42.02;
- f) i lavori del capitolo 46;
- g) le calzature e loro parti, del capitolo 64;
- h) gli oggetti del capitolo 66 (per esempio: ombrelli, bastoni e loro parti);
- ij) i lavori della voce n. 68.08;
- k) le minuterie di fantasia della voce n. 71.17;
- l) gli oggetti della sezione XVI o della sezione XVII (per esempio: pezzi meccanici, casse, custodie, cabine per macchine e lavori da carradore);
- m) gli oggetti della sezione XVIII (per esempio: le casse e le gabbie per apparecchi di orologeria e gli strumenti musicali e loro parti);
- n) le parti di armi (n. 93.05);
- o) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- p) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio, giocattoli, giuochi, oggetti per sport);
- q) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio, pipe e loro parti, bottoni e matite) esclusi i manici e le montature;
- r) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio, oggetti d'arte).
2. Ai sensi di questo capitolo, per legno detto "addensato" si intende il legno massiccio o quello costituito da impiallacciatura, che ha subito un trattamento chimico o meccanico (per il legno costituito da impiallacciatura, tale trattamento deve essere più spinto di quello strettamente necessario per assicurarne la coesione) di natura tale da provocare in esso un aumento notevole di densità o di durezza, nonché una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici o un migliore comportamento ai fini elettrici.
3. Per l'applicazione delle voci dal n. 44.14 al n. 44.21, gli articoli di pannelli di particelle o pannelli simili, di pannelli di fibre, di legno stratificato o di legno detto "addensato", sono assimilati ai corrispondenti oggetti di legno.
4. I prodotti delle voci nn 44.10, 44.11 o 44.12 possono essere sottoposti a lavorazioni intese ad ottenere i profili ammessi per il legno della voce n. 44.09, curvati, ondulati, perforati, tagliati o ottenuti in forme diverse dalla quadrata o dalla rettangolare oppure sottoposti a qualsiasi altra lavorazione purchè questa non conferisca agli stessi il carattere di oggetti compresi in altre voci.
5. La voce n. 44.17 non comprende gli utensili in cui la lama, la parte tagliente, la superficie o ogni altra parte operante siano costituite da una delle materie menzionate nella nota 1 del capitolo 82.
6. Ai sensi di questo capitolo e con riserva delle precedenti note 1 b) e 1 f), il termine "legno" si applica anche al bambù ed alle materie di natura legnosa.

Numero della voce	Codice S.A.	
44.01		<b>Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili.</b>
	4401.10	- Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
		- Legno in piccole placche o in particelle:
	4401.21	-- di conifere
	4401.22	-- diverso da quello di conifere

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	4401.30	- Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
<b>44.02</b>	<b>4402 00</b>	<b>Carbone di legna (comprese il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato.</b>
<b>44.03</b>		<b>Legno grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato.</b>
	4403.10	- Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
	4403.20	- Altro, di conifere
		- Altro, dei seguenti legni tropicali:
	4403.31	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau
	4403.32	-- White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan
	4403.33	-- Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong e Kempas
	4403.34	-- Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré e Iroko
	4403.35	-- Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba e Azobé
		- Altro:
	4403.91	-- di quercia
	4403.92	-- di faggio
	4403.99	-- altro
<b>44.04</b>		<b>Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili, legno in stecche, strisce, nastri e simili.</b>
	4404.10	- Di conifere
	4404.20	- Diversi da quelli di conifere
<b>44.05</b>	<b>4405.00</b>	<b>Lana (paglia) di legno, farina di legno.</b>

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
44.06		<b>Traversine di legno per strade ferrate o simili.</b>
	4406.10	- Non impregnate
	4406.90	- Altre
44.07		<b>Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm.</b>
	4407.10	- Di conifere
		- Dei seguenti legni tropicali:
	4407.21	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan Xeruing, Ramon, Kapur, Teak, Jomglong, Herbat, Jelutong e Kempas
	4407.22	-- Okumé, Obèché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba e Azobé
	4407.23	-- Baboen, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia e Balsa
		- Altro:
	4407.91	-- di quercia
	4407.92	-- di faggio
	4407.99	-- altro
44.08		<b>Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati (anche giuntati) e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina di spessore inferiore o uguale a 6 mm.</b>
	4408.10	- Di conifere
	4408.20	- Dei seguenti legni tropicali: Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, Sipo, Limba, Okumé, Obèché, Acajou d'Afrique, Sapelli, Baboen, Mahogany (Swietenia spp.), (Palissandre d Brésil et Bois di Rose fomelle), Palissandro brasiliano e Legno di rosa femmina
	4408.90	- Altro

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>44.09</b>		<b>Legno (comprese le liste e le tavolette (pacchetti) per pavimenti, non riuntite) profilato (con incastri semplici, scansiato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato levicato o incollato con giunture a spina.</b>
	4409 10	- Di conifere
	4409.20	- Diverso da quello di conifere
<b>44.10</b>		<b>Pannelli di particelle e pannelli simili, di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici.</b>
	4410.10	- Di legno
	4410 90	- Di altre materie legnose
<b>44.11</b>		<b>Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o di altri leganti organici.</b>
		- Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,8 g/cm <sup>3</sup> :
	4411.11	-- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie
	4411.19	-- altri
		- Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,5 g/cm <sup>3</sup> ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm <sup>3</sup> :
	4411.21	-- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie
	4411.29	-- altri
		- Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,35 g/cm <sup>3</sup> ma inferiore o uguale a 0,5 g/cm <sup>3</sup> :
	4411.31	-- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie
	4411.39	-- altri
		- Altri:
	4411.91	-- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie
	4411.99	-- altri

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>44.12</b>	<b>Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato.</b>	- Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm
	4412 11	-- avente almeno uno strato esterno dei seguenti legni tropicali: Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, Sipo, Limca, Okoumé, Obéché, Acajou d'Afrique, Sapelli, Baboen, Mahogany ( <i>Swietenia spp.</i> ), (Palissandro du Brasil et Bois de rose femelle), Palissandro brasiliano o Legno di rosa femmina
	4412 12	-- altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere
	4412 19	-- altro - Altre, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere:
	4412.21	-- contenente almeno un pannello di particelle
	4412.29	-- altro - Altro:
	4412.91	-- contenente almeno un pannello di particelle
	4412.99	-- altro
<b>44.13</b>	4413.00	<b>Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati.</b>
<b>44.14</b>	4414.00	<b>Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili.</b>
<b>44.15</b>	<b>Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno</b>	- Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, tamburi (rocchetti) per cavi
	4415.20	- Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico



## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
44.16	4416 00	<b>Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio.</b>
44.17	4417.00	<b>Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno, forme, formini e tenditori per calzature, di legno.</b>
44.18		<b>Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno.</b>
	4418.10	- Finestre, porte-finestre e loro telai e stipiti
	4418.20	- Porte e loro telai, stipiti e soglie
	4418.30	- Pannelli per pavimenti
	4418.40	- Casseforme per gettate di calcestruzzo
	4418.50	- Tavole di copertura ("shingles" e "shakes")
	4418.90	- Altri
44.19	4419.00	<b>Articoli di legno per la tavola o per la cucina.</b>
44.20		<b>Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili di legno, statuette e altri oggetti ornamentali, di legno, oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94.</b>
	4420 10	- Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno
	4420.90	- Altri
44.21		<b>Altri lavori di legno.</b>
	4421 10	- Grucce per indumenti
	4421.90	- Altri

## Capitolo 45

**Sughero e lavori di sughero****Nota**

1. Questo capitolo non comprende:
  - a) le calzature e le loro parti, del capitolo 64;
  - b) i cappelli, i copricapo, le acconciature e loro parti, del capitolo 65;
  - c) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport).

Numero della voce	Codice S.A.	
<b>45.01</b>		<b>Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato.</b>
	4501.10	- Sughero naturale greggio o semplicemente preparato
	4501.90	- Altri
<b>45.02</b>	4502.00	<b>Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbizzi a spigoli vivi per turaccioli).</b>
<b>45.03</b>		<b>Lavori di sughero naturale.</b>
	4503.10	- Turaccioli
	4503.90	- Altri
<b>45.04</b>		<b>Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato.</b>
	4504.10	- Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli, (mattonelle), di qualsiasi forma, cilindri pieni, compresi i dischi
	4504.90	- Altri

## Capitolo 46

**Lavori di intreccio, da panierale  
o da stuolaio****Note**

1. In questo capitolo l'espressione "materiali da intreccio" riguarda i materiali presentati in uno stato o in forme tali da poter essere intrecciati o sottoposti a procedimenti analoghi. In particolare sono segnatamente considerati come tali, la paglia, i vimini o i ramoscelli di salice, i bambù, i giunchi, le canne, i nastri di legno, i nastri di altri vegetali (per esempio rafia, foglie strette o nastri di foglie di alberi frondosi) o di cortecce, le fibre tessili naturali non filate, i monofilamenti e le lamine e forme simili di materie plastiche, le lamine di carta, ma non le strisce di cuoio o di pelli, preparati o di cuoio ricostituito, le strisce di feltro o di stoffe non tessute, i capelli, il crine, gli stoppini e i filati di materie tessili, i monofilamenti e le lamine e forme simili del capitolo 54.
2. Questo capitolo non comprende:
  - a) i rivestimenti murali della voce n. 48.14;
  - b) lo spago, corde e funi, anche intrecciati (n. 56.07);
  - c) le calzature, i capelli, i copricapo, ed altre acconciature e loro parti, dei capitoli 64 e 65;
  - d) i veicoli e le casse delle carrozzerie per veicoli, di materie da intreccio (capitolo 37);
  - e) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per illuminazione).
3. Ai sensi della voce n. 46.01, sono considerati "materiali da intreccio", trecce e manufatti simili di materiali da intreccio, parallelizzati, gli articoli costituiti da materiali da intreccio, trecce o manufatti simili di materiale da intreccio, disposti parallelamente uniti fra loro mediante legature, anche se queste ultime sono costituite da materie tessili filate.

Numero della voce	Codice S.A.	
46.01		<b>Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riunite in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuole, impagliature e graticci).</b>
	4601.10	- Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce

## DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della voce	Codice S.A.	
	4601.20	- Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali
		- Altri:
	4601.91	-- di materiali vegetali
	4601.99	-- altri
46.02		<b>Lavori da panierajo ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce n. 46.01; lavori di luffa.</b>
	4602.10	- Di materiali vegetali
	4602.90	- Altri